Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 249**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 21 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 21 OTTOBRE 1941-XIX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Ottobre 1941-XIX (Fascicolo 10).

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 *giugno* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei Conti addì* 14 *novembre* 1939-XVIII, *registro* 9 *Africa Italiana, foglio* 176.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Habtemariam Mesghennà, buluc basci (42057). — Graduato di provata capacità ed elevato senso del dovere, durante un sanguinoso scontro con nuclei nemici dava prova di valore e coraggio. Colpito da una fucilata che gli spezzava un braccio continuava a combattere coraggiosamente suscitando l'ammirazione fra i camerati. Esempio di spiccate virtù militari. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Hailù Teclaimanot, râs. — Capo sottomesso volle dimostrare la sua fedeltà al Governo Italiano offrendo la sua persona ed il suo seguito pel consolidamento dell'Impero. A capo di una banda cooperò alla difesa di Addis Abeba in occasione di attacco di nemici e in operazioni di rastrellamento. Incaricato di agire nel settore di Ambò si prodigò con tutto il suo animo ad ottenere la pacificazione completa della regione. Destinato a far parte di una colonna per la occupazione di Ficcè, affrontò decisamente nuclei nemici, minacciosi su un fianco, debellandoli e contribuendo al raggiungimento dell'obbiettivo e alla cattura di importanti capi. Sempre primo fra i suoi, ovunque dette esempi di coraggio e di dedizione. — Addis Abeba, luglio-settembre 1936 - Ficcè, 19 dicembre 1936-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ali Mohamed Bemnet, ascari (79242). — Si lanciava tra i primi al contrattacco di numerosi gruppi nemici, contribuendo efficacemente a volgerli in fuga. Ferito, rifiutava di farsi medicare e continuava a combattere, finchè cadeva stremato di forze per la gravità della ferita riportata. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Asghedom Chidanè, ascari (67743). — Ferito alla gamba fin dal primo scontro con l'avversario, ricusava ogni soccorso per continuare a combattere. Si lanciava poi arditamente fra i primi all'assalto, contenendo coraggiosamente il dolore della ferita e incitando con l'esempio i compagni. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Fessehaiè Mammò, ascari (67499). — Tiratore di mitragliatrice leggera, raggiunse tra i primi una posizione ben difesa dai nemici. Ferito, non abbandonò il suo posto ma volle ancora mettere in azione la sua arma contro il nemico in fuga contribuendo, con senso di abnegazione e di ardimento, al felice esito dell'azione. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Hailù Gherenchiel, buluc basci (21205). — Graduato del plotone comando di battaglione, ferito a morte il proprio ufficiale lo sostituiva prontamente nel comando del reparto, incitando gli ascari al combattimento e lanciandosi animosamente con essi sul nemico che veniva sconfitto dopo viva lotta corpo a corpo. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Haptezien Tesfai, ascari. — Durante un lungo ed aspro scontro con forze nemiche, si distinse per coraggio ed ardimento. Ferito continuò a combattere denunciando la ferita solo a combattimento ultimato. Esempio ai propri compagni di spirito di sacrificio e sentimento del dovere. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Iusuf Abdeluassi, sciumbasci (18790). — Comandante di plotone mitraglieri capace e valoroso, mitragliava con precisione ed efficacia il nemico incalzante, stroncandone ogni tentativo di avvolgimento. In un violento corpo a corpo abbatteva due nemici che tentavano cadergli alle spalle. Esempio mirabile di virtù militari. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Teferi Gobrù, muntaz (60262. — Segnalatore porta ordini benchè ferito volle seguire il comandante della compagnia sino alla fine del combattimento. Esempio mirabile di dedizione al dovere e spirito di sacrificio. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Temelso Tecchiè, buluc basci (21934). — Comandante di un buluc maggiormente minacciato di aggiramento e fatto segno a nutrito fuoco da parte di forti nuclei nemici, sapeva stroncare l'irruenza nemica lanciandosi più volte al contrattacco, disperdendo e volgendo in fuga gli assalitori. Per tutta la durata del combattimento, protrattosi per più ore, dimostrava calma, decisione e coraggio esemplari, si da dare valido contributo all'esito dello scontro. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Tesfai Iggigù, ascari (62364). — Tiratore di mitragliatrice pesante, ferito alla gamba durante uno scontro con forze nemiche continuava a combattere rifiutando ogni soccorso. Ferito una seconda volta consentiva di farsi trasportare al posto di medicazione solo dopo ordine perentorio del proprio comandante di reparto. Esempio di coraggio e alto senso del dovere. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Tzeggai Tuoldè, buluc basci (44609). — Comandante di buluc capace e coraggioso, durante uno scontro con notevoli forze nemiche si lanciava più volte, alla testa dei suoi uomini, sul nemico debellandolo e facilitando in tal modo il movimento del suo reparto. Esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Ahmedin Daud, buluc basci (53037). — Comandante di squadra mitraglieri, ricevuto ordine di occupare una posizione presidiata da numerose forze nemiche, si lanciava contro di essa alla testa dei propri ascari e giungeva per primo sull'obbiettivo, costringendo il nemico alla fuga. — Debra Sina, 27 settembre 1936-XIV.

Almedon Mannà, buluc basci (31756). — Comandante di buluc, durante uno scontro riuscì a mantenere il collegamento sotto l'intenso fuoco nemico tra comando di battaglione e reparti dipendenti. Si lanciò poi fra i primi al contrattacco, incitando i compagni con grida di guerra e contribuendo a respingere il nemico. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Asghedè Mebrathù, ascari (67853). — Esploratore di un comando di battaglione, dava prova di audacia e cosciente sprezzo del pericolo. Ottenuto poi di attaccare assieme ad altri ardimentosi, nemici annidati su posizione dominante, si lanciava animosamente su di essi e dopo lotta corpo a corpo traeva dei prigionieri. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Ghebriet Cuflù, muntaz (61738). — Comandante di squadra esploratori, in uno scontro con nuclei nemici dava prova di calma e sereno coraggio. Notato che elementi nemici tentavano di aggirare la sua squadra, reagiva animosamente riuscendo a disperderli dopo viva lotta. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Gheremedin Merrag, muntaz. — Comandante di squadra di un buluc d'avanguardia, ferito il buluc basci, allo scoperto e sotto intenso fuoco avversario, si slanciava decisamente sugli armati nemici, abbattendone due a colpi di baionetta e ponendo in fuga gli altri, consentendo così al buluc di raggiungere la posizione. — Zona di Ualà, 10 ottobre 1936-XIV.

Temelsò Ghebrè, buluc basci (48843). — Comandante di una pattuglia esploratori, si spingeva arditamente fin sotto le linee nemiche pur di raccogliere notizie esatte sulla dislocazione dell'avversario. Accortosi di poi che elementi nemici tentavano di aggirare un reparto, vi si lanciava animosamente contro abbattendone due e fugando gli altri. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Tesfagaber Chelati, ascari (67771). — In uno scontro durante il quale il suo reparto era fortemente impegnato, offrendosi volontario riusciva a recapitare prontamente importanti comunicazioni al comando di battaglione, attraversando coraggiosamente zona fortemente battuta dal fuoco nemico. Autorizzato a rimanere nella posizione raggiunta preferiva esporsi nuovamente e ritornava al suo reparto. Esempio di elevato sentimento del dovere. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Tesfamariam Gobrù, buluc basci (41316). — Comandante di buluc, guidando i suoi uomini con slancio e coraggio raggiunse fra i primi una posizione nemica saldamente difesa, occupandola. — Boccan, 26 ottobre 1936-XIV.

Tesfasillasse Hailù, buluc basci. — Comandante di buluc mitraglieri, con perizia, impeto e sprezzo del pericolo conduceva il suo reparto all'assalto di forti nuclei nemici fortemente protetti dal terreno, infliggendo loro perdite e volgendoli in fuga. — Dennebà, 11 ottobre 1936-XIV.

(2036)

Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre* 1939-XVII, *registro 8 Africa Italiana, foglio* 74.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Assuna ben Abdalla, ascari (23149) (*alla memoria*). — Sebbene gravemente ferito, si faceva trasportare a spalla sulla linea di combattimento per continuare la lotta, dando prova di sereno coraggio, sprezzo del pericolo ed incitando i compagni. Moriva di poi coraggiosamente in seguito alla ferita riportata. Esempio di elette virtù militari. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Arebi ben Ali, ascari (11297) (*alla memoria*). — Fra i primi si lanciava all'assalto di una posizione tenacemente difesa dal nemico, contribuendo, con efficace lancio di bombe, a fugare gli avversari. Costantemente si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo finchè cadeva mortalmente ferito. Esempio di virtù militari. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Bescir ben Muftà, ascari (21763). — Mitragliere, fatto segno ad intenso fuoco avversario, benchè ferito non abbandonava il proprio posto che a combattimento ultimato, quando era certo della sconfitta nemica. Esempio di attaccamento al dovere ed insigne coraggio. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Kalifa ben Amor, ascari (23041) (*alla memoria*). — Fra i primi si lanciava all'assalto di una posizione tenacemente difesa dal nemico contribuendo, con efficace lancio di bombe, a fugare i nemici. Costantemente si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo finchè cadeva mortalmente ferito. Esempio di virtù militari. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mohamed ben Ali ben Mohamed, ascari (16074). — Chiedeva di seguire un gruppo di bande irregolari. In aspro combattimento, incurante di ogni insidia, alla testa di pochi gregari si scagliava animosamente contro un nucleo di avversari, annidati nella boscaglia, fugandolo. Ferito gravemente dava prova di coraggio. — Almagià, 28 settembre 1936-XIV.

Mohamed ben Sciaban, uachil (5957). — Mitragliere, fatto segno ad intenso fuoco avversario, benchè ferito non abbandonava il proprio posto che a combattimento ultimato, quando era certo della sconfitta nemica. Esempio di attaccamento al dovere e insigne coraggio. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mohamed ben Salem, ascari (11502). — Mitragliere, per meglio colpire l'avversario non esitava a postare la propria arma necessariamente in posizione ripetutamente battuta, assolvendo brillantemente il proprio compito. Ferito non abbandonava il proprio posto che a combattimento felicemente ultimato. Esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mohamed ben Sala Larefi, ascari (12516). — Ferito alla testa in duro scontro, continuava a bersagliare, in piedi, il nemico in fuga, incitando con la voce e con l'esempio i compagni. Individuato un gruppo di nemici appostati dietro ripari si portava a tiro e con lancio di bombe a mano lo metteva in fuga. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Salem ben Ali ben Ag Sala, ascari. — Ferito in aspro scontro, per non lasciare senza tiratore la propria mitragliatrice ricusava di recarsi al posto di medicazione, continuando a mitragliare l'avversario fino al felice esito del combattimento. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA

Abdalla ben Salem, ascari (12667). — Durante un accanito combattimento dava costanti prove di coraggio e sprezzo del pericolo, incitando con le parole e con l'esempio i compagni. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Abdennebi ben Amed, ascari (10734). — Combattente di eccezionali qualità per resistenza e valore, presente in ogni combattimento incitava con la parola e con l'esempio i compagni di squadra e si portava per primo in difficile costone ove rimaneva lungamente a battere efficacemente il nemico. Esempio costante di valore e di sprezzo del pericolo. — Garamulata, 10 ottobre 1936-XIV.

Abdussalam ben Mohamed, ascari (15647). — Si lanciava animosamente all'assalto contro nuclei avversari, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Aissa ben Salem, ascari (20176). — Durante aspro scontro si prodigava con slancio e coraggio, incurante del fuoco nemico, per assicurare le munizioni alla propria mitragliatrice, attraversando più volte zona intensamente battuta e comportandosi con valore. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Alì ben Salem Zintani, ascari. — Si lanciava animosamente all'assalto contro nuclei nemici, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Alì ben Abdurraman, uachil (15954). — Combattente intrepido e coraggioso, non esitava sotto il fuoco nemico a portarsi, incitando i compagni, in una posizione dominante per battere efficacemente nuclei nemici, nascosti in roccioni sottostanti, che ostacolavano la avanzata della compagnia. Esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Garamulata, 10 ottobre 1936-XIV.

Alì ben Salem ben Suessi, ascari (23131). — Si lanciava animosamente all'assalto contro nuclei nemici, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Alì ben Omran, ascari (9322). — Più volte volontario e comandato a portare ordini alle compagnie impegnate in combattimento, attraversando zone intensamente battute dal nemico, assolveva sempre il suo compito, dando esempio ai propri compagni di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Garamulata, 10 ottobre 1936-XIV.

Amor ben Abdalla, ascari (23161). — Durante aspro scontro, in un violento corpo a corpo abbatteva l'avversario catturandone l'arma, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Arebi ben Soliman, muntaz (16269). — Capo arma portava la sua mitragliatrice in posizione fortemente battuta e scoperta, dalla quale poteva meglio bersagliare il nemico. Con efficaci raffiche continuava ad infliggere perdite all'avversario. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Assen ben Bugerida, ascari (14545). — In un violento corpo a corpo riusciva ad abbattere l'avversario catturando l'arma, incitando i compagni alla lotta. Bell'esempio di ardire. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Buagela ben Massaud, ascari (10182). — Si lanciava animosamente all'assalto contro nuclei avversari contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Buargub ben Suessi, ascari (28625). — Comandato con una pattuglia incaricata di precedere il nemico nell'occupazione di importante posizione, incitava con lo esempio e la parola i compagni e raggiungeva tempestivamente l'obbiettivo assegnatogli. Preso contatto con l'avversario lo conteneva col fuoco, permettendo al reparto di sistemarsi su posizione dominante. — Garamulata, 10-11 ottobre 1936-XIV.

Farag ben Massaud, ascari (5591). — Si lanciava animosamente all'assalto contro nuclei avversari, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Fergiani ben Massaud, ascari (19759). — Combattente di eccezionali qualità per resistenza e valore, presente in ogni combattimento incitava con la parola e l'esempio i compagni di squadra e si portava per primo in difficile costone ove rimaneva lungamente a battere efficacemente il nemico. Esempio costante di valore e di sprezzo del pericolo. — Garamulata, 10 ottobre 1936-XIV.

Fituri ben Abdalla, ascari (19066). — Combattente audace e coraggioso non esitava, sotto il fuoco nemico, a portarsi, incitando i compagni, su di una posizione dominante per poter battere efficacemente nuclei avversari, nascosti in roccioni sottostanti, che ostacolavano l'avanzata della compagnia. Esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Garamulata, 10 ottobre 1936-XIV.

Fituri ben Muftà, ascari (9989). — Mitragliere capace e coraggioso, apriva prontamente il fuoco con la sua arma contro forte formazione nemica che minacciava il fianco dello schieramento e malgrado la violenta reazione avversaria, calmo e sereno, seguitava a far fuoco rendendo vano ogni tentativo nemico. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Gema ben Abdelcrim, ascari (5467). — Mitragliere capace e coraggioso, apriva prontamente il fuoco con la sua arma contro forte formazione nemica che minacciava il fianco dello schieramento e malgrado la violenta reazione avversaria, calmo e sereno, seguitava a far fuoco rendendo vano ogni tentativo nemico. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Kalifa ben Mabruh, ascari (16474). — Si lanciava animosamente all'assalto contro nuclei nemici, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mabruk ben Abdugelil, ascari (21842). — Mentre soccorreva il fratello mortalmente ferito, visto i compagni del proprio reparto muovere all'assalto di forte posizione nemica si lanciava con essi

comportandosi con valore. Esempio di forza d'animo e di ardimento. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mbela ben Said, ascari (8491). — Si lanciava arditamente all'assalto contro nuclei nemici, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mgzel ben Massaud, uachil (678). — Comandante di gruppo fucilieri di una squadra seriamente impegnata, costringeva un nucleo nemico a cercare scampo nella fuga. Costante esempio ai suoi dipendenti per coraggio e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mohamed ben El Ammali, ascari (12184). — Comandato, durante un attacco, di recapitare un ordine, si scontrava con tre avversari sbucati da un cespuglio, li affrontava risolutamente riuscendo ad abbattere il primo, ferire il secondo e fugare il terzo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mohamed ben Assen Scebani, ascari (16080). — Mitragliere capace e coraggioso, apriva prontamente il fuoco con la sua arma contro forte formazione avversaria che minacciava il fianco dello schieramento e malgrado la violenta reazione avversaria, calmo e sereno, seguitava a far fuoco rendendo vano ogni tentativo nemico. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Mohamed ben Ali, ascari (21272). — Si lanciava arditamente all'assalto contro nuclei avversari, contribuendo a respingerli a colpi di bombe a mano ed a fugarli dopo aver loro inflitto perdite, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Musbà ben Muftà, muntaz (19011). — Mitragliere capace e coraggioso, apriva prontamente il fuoco con la sua arma contro forte formazione avversaria che minacciava il fianco dello schieramento e malgrado la violenta reazione avversaria, calmo e sereno, seguitava a far fuoco rendendo vano ogni tentativo nemico. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

(2037)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 1131.

Modificazioni al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, concernente provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Fermo restando il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabilite dai detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1948-XXVI, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo verificatosi per gli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato durante quattro anni dalla data della prima proiezione ».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« In aggiunta ai premi di cui al precedente articolo, qualora detto introito superi lire 2.500.000, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un ulteriore premio progressivo nella misura seguente:

il 15 per cento dell'introito oltre lire 2.500.000, fino a lire 4.000.000;

il 20 per cento dell'introito oltre lire 4.000.000, fino a lire 5.000.000;

il 25 per cento dell'introito oltre lire 5.000.000 a lire 6.000.000.

Inoltre per le pellicole la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui dal 1° settembre 1941-XIX al 30 giugno 1948-XXVI il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un ulteriore premio del 15 per cento sull'introito da oltre lire 6.000.000 a lire 10.000.000 ».

Art. 3.

L'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di concedere speciali premi ai produttori di film nazionali i quali, a suo insindacabile giudizio, meglio si distinguano per particolari qualità etiche e pregi artistici, di concezione e di esecuzione.

Tali premi non possono essere assegnati a film la cui prima proiezione dati da meno di sei mesi e che non siano stati proiettati al pubblico nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo.

L'ammontare dei premi di cui al presente articolo non potrà eccedere per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello 1941-42, l'importo di lire 4.500.000 ».

Art. 4.

A favore della produzione di film nazionali, di formato normale 35 millimetri, sia documentari che spettacolari, anche se realizzati con il sistema dei disegni animati, di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui nel periodo 1° ottobre 1941-XIX al 30 giugno 1948-XXVI, è costituito un fondo pari al 4 per cento dell'introito lordo verificatosi per ogni spettacolo nel quale sia stato incluso uno o più dei film predetti.

Il fondo stesso non potrà superare l'importo di lire 6.000.000 per l'esercizio finanziario 1941-42, di lire 8.000.000 per l'esercizio finanziario 1942-43 e di lire 10.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

Per l'accertamento della nazionalità del film e degli incassi realizzati, nonchè per le modalità del pagamento dei premi di cui al presente articolo, valgono le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano al giornale cinematografico dell'Istituto Nazionale Luce di cui al R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000, e al R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122, nè alle pellicole realizzate per scopi di pubblicità commerciale.

Per i documentari e per i film realizzati con il sistema dei cartoni animati, di lunghezza superiore ai 1500 metri, saranno applicate le disposizioni vigenti per i film di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061.

Art. 5.

Il fondo di cui all'articolo precedente sarà ripartito entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro per la cultura popolare, su proposta di una Commissione da lui nominata e composta dal direttore generale per la cinematografia che la presiederà, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante dell'Istituto Nazionale Luce e da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Art. 6.

Con la legge di bilancio sarà provveduto alla iscrizione, a partire dall'esercizio 1941-42, di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per la costituzione del fondo di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

I film di cui all'art. 4 aventi carattere documentario rientrano, ai fini della proiezione obbligatoria e del controllo e della disciplina della loro produzione e distribuzione, fra le pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 1000, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1117.

I provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge sono adottati con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 1132.

Approvazione del regolamento di servizio del personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940-XVIII n. 1424;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII n. 1547;

Vista la legge organica 25 gennaio 1940-XVIII n. 4;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento di servizio del personale delle dogane firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 40. — MANCINI

Regolamento di servizio del personale delle dogane

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — Il personale di ruolo delle dogane è ripartito, come stabiliscono le tabelle *A*, *B*, *C* e *F* dell'allegato V alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, nei seguenti gruppi e gradi:

GRUPPO *A* – Ispettori generali e compartimentali;
Ispettori superiori e direttori superiori;
Direttori, Ispettori capi e ricevitori capi;
Ispettori e ricevitori.

GRUPPO *B* – Revisori e gestori superiori;
Procuratori capi;
Procuratori principali;
Primi procuratori;
Procuratori e vice-procuratori.

GRUPPO *C* – Commissari capi;
Commissari;
Primi ufficiali;
Ufficiali;
Ufficiali aggiunti.

PERSONALE SUBALTERNO – Commessi.

Oltre al suddetto personale di ruolo prestano servizio nelle dogane i Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza e le Visitatrici.

I posti di Visitatrice sono conferiti a donne di condotta sotto ogni rapporto incensurata e preferibilmente a quelle appartenenti a famiglie di impiegati doganali o di militari della Regia Guardia di finanza in attività di servizio od a riposo, alle loro vedove o alle loro orfane maggiorenni.

Le Visitatrici sono nominate, su proposta dei Direttori superiori, con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti e devono essere confermate nel posto, di anno in anno.

Art. 2. — Il personale delle dogane è assegnato ai diversi uffici con disposizioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento.

Nell'assegnazione di impiegati che, avendo uno stesso grado, possono esercitare funzioni differenti, il Ministero, salvo delegazioni ai Capi di compartimento o ai Direttori superiori delle dogane, determina le funzioni stesse e le qualifiche corrispondenti.

È altresì assegnato all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione, all'Ufficio divieti, agli Uffici compartimentali di ispezione ed ai Laboratori Chimici delle dogane, il personale doganale occorrente per l'esecuzione dei relativi servizi amministrativi e contabili.

Il personale doganale è pure assegnato all'Ufficio tecnico centrale delle dogane e può essere distaccato all'Istituto centrale di statistica per i servizi tecnici propri di tale ufficio ed istituto.

Art. 3. — Gli Ispettori generali sono posti a Capo dei seguenti uffici:

1° Ufficio centrale tecnico delle dogane;

2° Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione;

Tre Ispettori generali sono posti a disposizione del Direttore generale delle dogane e imposte indirette.

Gli Ispettori compartimentali sono posti a Capo di ciascun compartimento di ispezione ed hanno la sede stabile nel capoluogo del compartimento.

Art. 4. — Gli Ispettori superiori sono assegnati agli Uffici compartimentali di ispezione ed agli Uffici centrali indicati al precedente art. 3 con l'incarico di coadiuvare e sostituire in caso di assenza o di impedimento, l'Ispettore generale o compartimentale.

Gli Ispettori superiori possono anche essere assegnati al Ministero per gli incarichi particolari che saranno loro affidati dal Direttore generale delle dogane giusta il successivo articolo 21.

Art. 5. — I Direttori superiori sono posti a Capo delle circoscrizioni doganali ed hanno sede nelle dogane della prima classe.

Possono anche essere assegnati alle *dogane di prima classe che dipendono direttamente dal Capo del compartimento* e che costituiscono Circoscrizione a sè stante.

Art. 6. — La qualifica di Direttore è conferita agli Ispettori capi ed ai Ricevitori capi, quando:

a) siano incaricati di coadiuvare il Direttore superiore nelle sue attribuzioni e di sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento;

b) siano destinati a Capo delle dogane più importanti della seconda classe;

c) siano destinati a Capo di servizi di carattere speciale

Art. 7. — Gli Ispettori capi sono assegnati normalmente alle dogane delle prime tre classi per dirigere i servizi delle visite.

Dove l'importanza del servizio lo richieda, possono essere incaricati del controllo all'uscita delle merci dalla dogana o della vigilanza sui servizi delle varie sezioni o fuori dogana.

Art. 8. — I Ricevitori capi sono destinati, uno per ciascuna dogana, alle dogane di prima classe ed i Ricevitori alle dogane di seconda e terza classe e, in qualche caso, della quarta classe.

Nelle altre dogane, secondo l'importanza di queste, le funzioni di Ricevitore possono affidarsi ad impiegati dei gruppi *B* e *C* e nelle dogane di VI classe le mansioni medesime potranno essere demandate a Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza.

Art. 9. — Gli Ispettori sono, di massima, incaricati del servizio delle visite delle merci estere nelle dogane delle prime tre classi.

Art. 10. — I Revisori e Gestori superiori sono assegnati agli Uffici compartimentali di ispezione per la dirigenza dei servizi di revisione delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione e per la gestione dei relativi stampati.

Potranno anche essere destinati all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione in qualità di Capi-reparto dei servizi medesimi.

Art. 11. — I Procuratori capi e i Procuratori principali sono, di regola, assegnati alle dogane di maggiore importanza e possono essere destinati agli Uffici compartimentali di ispezione

Art. 12. — I Primi procuratori, i Procuratori e Vice-procuratori e gli impiegati di gruppo C sono destinati nelle dogane nelle quali non siano posti a Capo impiegati di grado rispettivamente inferiore dello stesso gruppo.

Art. 13. — I Commessi possono essere destinati in qualunque ufficio cui sia addetto personale doganale.

Le Visitatrici doganali sono assegnate - di regola - alle dogane e sezioni doganali di confine ed ai posti di osservazione ove il movimento dei passeggeri renda necessaria l'opera loro.

Art. 14. — Il Direttore superiore posto a Capo di una circoscrizione doganale è anche Capo della dogana nella quale ha la propria sede.

Nelle dogane provviste di Ispettore capo, alle quali non sia preposto un Direttore, è Capo della dogana l'Ispettore capo.

Dove manchi anche l'Ispettore capo, è Capo della dogana l'impiegato di maggior grado e di gruppo più elevato che, di regola, assume le funzioni di Ricevitore.

Sono rette da:

a) Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza, le sezioni doganali alle quali non siano assegnati impiegati di ruolo delle dogane;

b) Sottufficiali del contingente attivo della R. Guardia di finanza, i posti doganali.

Art. 15. — I militari della R. Guardia di finanza che prestano servizio di sorveglianza negli spazi doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dalle dogane secondo le disposizioni del regolamento di servizio della R. Guardia di finanza.

Art. 16. — Il Capo della dogana assegna il personale dipendente ai vari servizi tenendo conto del gruppo e del grado e delle attitudini dei singoli impiegati, procurando, fin dove sia possibile, che ogni funzionario, in rapporto al suo grado ed al suo gruppo, acquisti completa conoscenza dei servizi locali.

Dovranno essere segnalati al Ministero i funzionari incaricati delle mansioni di Cassiere o di Magazziniere.

Nei casi di mancanza di personale del grado proprio a determinati servizi o per altre occorrenze straordinarie gli impiegati possono, con disposizione del Capo della dogana, essere temporaneamente applicati a servizi diversi da quelli propri del loro grado o gruppo.

Art. 17. — Ciascun impiegato è tenuto a curare, nella propria sfera di azione, il regolare sollecito andamento dei servizi conciliando, in quanto sia possibile, le norme che li disciplinano coi bisogni dei traffici e con i riguardi dovuti ai contribuenti.

I funzionari posti a Capo dei servizi sono responsabili, insieme col personale dipendente, delle mancanze da questo commesse e che essi, avendone il mezzo, non abbiano rilevate o, se rilevate, abbiano omesso di denunciare.

La responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari che ne riscontrano l'operato resta regolata dalle norme per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Art. 18. — In rispetto alle funzioni da essi esercitate sono sempre esclusi da qualsiasi partecipazione al riparto delle somme riscosse per multe e ammende o provenienti dalla vendita delle cose confiscate gli Ispettori Generali e Compartimentali, nonchè gli Ispettori Superiori e i Direttori Superiori.

Sono ugualmente esclusi dal riparto delle dette somme, riguardanti contesti da essi definiti, i Direttori e gli altri Capi di dogana eccetto che, data la organizzazione dei servizi e per le condizioni di tempo e di luogo, non rivestano necessariamente, oltre la carica di Capo di Dogana, anche la qualità di scopritore.

In quest'ultimo caso ogni determinazione emessa sarà, peraltro, comunicata al Capo della Circoscrizione.

Art. 19. — Il personale delle dogane è tenuto ad indossare, in servizio, la divisa-uniforme, secondo le disposizioni emanate al riguardo.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE.

CAPO I. — *Direttori degli Uffici centrali e personale ispettivo addetto al Ministero.*

Art. 20. — Gli Ispettori generali preposti ai seguenti Uffici centrali:

a) tecnico delle dogane;

b) di riscontro delle scritture;

assumono il titolo di Direttore del rispettivo ufficio ed esercitano le attribuzioni loro spettanti secondo la tabella di riparto dei servizi della Direzione generale delle dogane ed I. I.

Art. 21. — Gli Ispettori generali e superiori che sono a disposizione del Ministero possono essere incaricati di ispezioni straordinarie di carattere generale o riguardanti determinati rami di servizio e di speciali missioni, sia in rapporto ai vari compartimenti, come nei riflessi delle diverse circoscrizioni o di singole dogane.

Essi attendono normalmente:

a) alla compilazione degli ordini da impartire e, in generale, di tutte le comunicazioni da fare alle dogane in dipendenza dei risultati delle ispezioni compiute;

b) allo studio delle disposizioni di servizio da emanare dall'Amministrazione centrale per gli uffici esecutivi;

c) allo studio delle risoluzioni di massima da emettere sull'applicazione della tariffa doganale e in materia di classificazione doganale delle merci;

d) all'esame delle relazioni periodiche trasmesse alla Amministrazione centrale dagli uffici dipendenti, esprimendo parere sui provvedimenti che in esse si propongono e facendo, se occorra, essi stessi proposte concrete in proposito;

e) a quegli altri studi ed a quelle trattazioni particolari che il Direttore generale delle dogane e I. I. intenda loro affidare.

Essi possono essere chiamati ad esprimere pareri su provvedimenti relativi al personale delle Dogane e specialmente sulla destinazione dei Capi di dogana e di servizio.

CAPO II. — *Personale ispettivo addetto ai Compartimenti d'ispezione.*

Art. 22. — Gli Ispettori compartimentali sono all'immediata dipendenza del Direttore generale delle dogane e delle I. I. del quale attuano le direttive ed eseguono gli ordini.

Essi hanno l'alta vigilanza su tutte le dogane del proprio compartimento e provvedono al servizio ispettivo personalmente e valendosi dell'Ispettore superiore addetto all'Ufficio compartimentale d'ispezione.

Per le dogane che sono rette da un Direttore superiore l'opera dell'Ispettore superiore dovrà limitarsi alla raccolta di dati e di elementi di fatto, alle controvisite, alle verifiche di cassa o ad altre indagini di carattere particolare, rimanendo esclusa ogni valutazione dei servizi che compete esclusivamente allo Ispettore compartimentale.

Art. 23. — L'Ispettore superiore addetto all'Ufficio compartimentale d'ispezione rappresenta l'Ispettore compartimentale nei casi di assenza o di impedimento e quando ne sia delegato.

In questi casi spettano al predetto funzionario tutte le facoltà dell'Ispettore compartimentale.

Art. 24. — Il personale assegnato all'Ispettorato compartimentale è all'esclusiva e diretta dipendenza dell'Ispettore compartimentale, il quale cura la disciplina e l'osservanza dell'orario di ufficio, accorda i congedi e provvede alla redazione delle note informative che saranno rivedute dalla Direzione generale delle dogane.

Art. 25. — Fanno parte integrante dell'Ufficio compartimentale d'ispezione i seguenti servizi:

a) di segreteria;

b) di revisione delle scritture delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione;

c) di gestione dei relativi stampati.

Art. 26. — Gli Ispettori compartimentali hanno, nel territorio del proprio compartimento, le seguenti attribuzioni:

a) dirigono il servizio d'ispezione e di controllo sulle riscossioni e curano la regolare ed uniforme applicazione delle leggi, regolamenti e tariffe sui dazi di confine e su ogni altra imposta, tassa o provento amministrato dalla Direzione generale delle dogane e I. I., anche per conto di altre aziende e affidato, per l'accertamento e per la riscossione, alle dogane;

b) vigilano sulla efficienza e sulle condizioni dei vari uffici, indirizzandone l'azione e integrandola quando risulti deficiente, verso il migliore svolgimento dei vari servizi;

c) controllano l'appuramento delle scritture e degli articoli di credito sia civile, che penale;

d) curano a che sia convenientemente provveduto alla preparazione tecnica dei funzionari del compartimento e particolarmente dei volontari, promuovendo e incoraggiando opportuni corsi locali di addestramento professionale.

Dall'esercizio della vigilanza e del controllo di cui ai precedenti paragrafi traggono gli elementi di giudizio su tutto il personale delle dogane dipendenti.

Art. 27. — Gli Ispettori compartimentali hanno facoltà, nell'esercizio delle attribuzioni loro affidate dal precedente articolo, di emanare, nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni vigenti, tutte quelle disposizioni che meglio rispondano al buon andamento dei servizi, tenute anche presenti le diverse situazioni locali. in rapporto alle esigenze del commercio e dell'industria.

Tali disposizioni devono essere ratificate dalla Direzione Generale delle dogane e I. I., cui saranno comunicate le eventuali obbiezioni del Capo della circoscrizione interessata.

Spetta all'Ispettore compartimentale: *a*) l'approvazione dei regolamenti interni per la disciplina dei servizi presso ciascun reparto o sezione delle dogane del compartimento; *b*) l'esame, dal punto di vista tecnico, dei verbali relativi agli esperimenti intesi a determinare i coefficienti di scarico delle bollette di temporanea importazione. Tali verbali saranno poi trasmessi, con parere motivato, al Ministero per la ratifica.

Art. 28. — L'Ispettore compartimentale esercita, anche a mezzo dell'Ispettore superiore e dei Capi delle singole dogane, assidua vigilanza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del denaro e dei valori di proprietà dello Stato.

Lo stesso Ispettore compartimentale provvede perchè in ogni ufficio siano compiute improvvise visite di cassa nel numero minimo annuo fissato per ogni dogana e ciò indipendentemente dalle verifiche ordinarie che dovranno eseguire i Capi di circoscrizione e di dogana.

Art. 29. — Saranno sottoposti all'esame dell'Ispettore Compartimentale i dubbi che possono sorgere nell'applicazione della tariffa, delle leggi, dei regolamenti ed istruzioni varie' quando, per l'importanza dell'argomento, il Direttore Superiore non creda di poter decidere su conforme avviso dei Capi di servizio interessati o quando vi sia disaccordo fra questi funzionari e il Capo della Circoscrizione.

L'Ispettore compartimentale, ove ritenga di poter decidere, provvede a termini del precedente art. 27. In caso contrario prospetta la questione al Ministero, esprimendo il proprio parere al riguardo.

Nulla è innovato per quanto riguarda:

a) la trattazione delle particolari istanze che i contribuenti rivolgono al Ministero;

b) la risoluzione delle controversie di tariffa.

Art. 30. — Nelle dogane del compartimento l'Ispettore compartimentale può eseguire indagini sull'operato e sul rendimento del personale, esaminare l'andamento dei servizi e le condizioni e l'efficienza degli uffici.

A tale uopo esegue, personalmente o facendosi coadiuvare dall'Ispettore superiore *a latere*, il numero minimo di visite stabilite dal Ministero, ciò che non esclude quelle altre indagini o verifiche che l'Ispettore compartimentale ritenga necessarie.

Quando l'Ispettore compartimentale si assenta dalla residenza per i sopraluoghi di cui sopra o per eventi straordinari che richiedano la sua presenza altrove o per altri motivi e sempre che l'assenza si presuma di durata superiore a cinque giorni, ne avverte il Direttore generale delle dogane, al quale dà poi comunicazione del ritorno.

Art. 31. — Nella visita alle dogane gli Ispettori compartimentali e superiori devono specialmente accertare:

a) se il servizio sia ordinato e proceda in modo da garantire efficacemente gli interessi erariali e da soddisfare ai bisogni del commercio;

b) se il personale sia distribuito secondo le vere esigenze del servizio;

c) se ciascun impiegato sia adibito al servizio di sua competenza e, in caso di eccezioni, se queste siano giustificate;

d) se, compatibilmente con le attitudini individuali, gli impiegati e commessi siano opportunamente avvicendati nella destinazione ai vari servizi, in guisa da evitare, da un lato, gli inconvenienti che possono derivare dalla lunga permanenza di un medesimo impiegato o commesso ad un determinato ufficio o servizio, e da ottenere, d'altro lato, che siano distribuiti equamente gli oneri ed i vantaggi speciali che al personale possono derivare dall'assegnazione ad alcuni servizi;

e) se per i servizi retribuiti con speciali indennità, sia a carico del commercio o degli industriali, sia a carico dell'Amministrazione, le indennità stesse siano liquidate regolarmente, per il tempo strettamente necessario al compimento del servizio;

f) se nei rapporti dei Capi di servizio fra loro e coi rispettivi dipendenti regni la voluta disciplina e buona intelligenza;

g) se il materiale d'ufficio sia ben conservato e se le scritture, i documenti e gli stampati soggetti a rigoroso rendiconto siano custoditi con le dovute cautele e ne sia tenuta regolare contabilità.

Speciale attenzione porranno ai servizi svolti presso i depositi franchi e i punti franchi, i magazzini generali, i depositi doganali di ogni specie e gli stabilimenti industriali soggetti a vincoli doganali.

Art. 32. — Tutti i reclami e tutte le denuncie riflettenti comunque il funzionamento dei servizi doganali ed il comportamento del personale ad essi adibito, a chiunque pervenuti, saranno trasmessi all'Ispettore compartimentale al quale spetta l'istruttoria e l'appuramento dei fatti.

Quando dalle indagini esperite risultino, in rispetto all'andamento dei servizi, semplici inconvenienti che possono essere eliminati d'intesa col Capo della Circoscrizione Doganale, l'Ispettore Compartimentale provvede direttamente. In caso contrario riferirà i risultati delle sue indagini al Ministero e li comunicherà anche all'Intendenza di Finanza qualora i fatti appurati possano determinare l'adozione di provvedimenti che rientrano nella facoltà dell'Intendente di Finanza.

L'Intendente di finanza comunicherà poi all'Ispettore compartimentale i provvedimenti che avrà adottati nei confronti degli impiegati responsabili.

Art. 33. — Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari ed agenti doganali, l'Ispettore compartimentale deve immediatamente iniziare le indagini del caso, dando in pari tempo notizia dei fatti al Direttore generale delle dogane ed imposte indirette per le sue disposizioni.

Ogni qualvolta l'Ispettore compartimentale venga a conoscere che da dogane non appartenenti al proprio compartimento non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti e le istruzioni, deve darne immediatamente avviso al Collega interessato, informandone la Direzione generale.

Art. 34. — Alla fine di ogni semestre l'Ispettore compartimentale riferirà al Direttore generale delle dogane e I. I. i risultati del lavoro ispettivo eseguito negli ultimi sei mesi.

La relazione conterrà le eventuali proposte di provvedimenti di carattere generale o speciale riguardanti il personale, l'ordinamento degli Uffici del compartimento che siano reputati utili per il miglioramento dei servizi stessi in relazione anche alle nuove necessità della economia locale.

Nella relazione del secondo semestre di ogni esercizio finanziario l'Ispettore compartimentale esprimerà, in separato capitolo, il proprio giudizio sulla capacità, attitudine, diligenza, condotta morale e politica degli impiegati di ruolo del compartimento.

Art. 35. — I funzionari ispettivi debbono tenere un giornale di servizio nel quale vanno esposte le ispezioni compiute, i risultati ottenuti ed i rilievi fatti.

Art. 36. — È in facoltà dell'Ispettore compartimentale di:

a) autorizzare, ai sensi delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, le importazioni in franchigia quando la concessione non rientra nella competenza dei Capi delle dogane o dei Direttori superiori, fatta eccezione per le esenzioni previste a favore del Corpo diplomatico la cui concessione rimane di competenza del Ministero;

b) autorizzare la reimportazione in franchigia delle merci nazionali di ritorno quando, non essendovi dubbio sulla loro nazionalità, siavi difetto nella documentazione prescritta per la concessione della franchigia;

c) autorizzare l'apertura di depositi doganali in magazzini di proprietà privata che debbano istituirsi in località ove non esistano magazzini generali;

d) autorizzare il rilascio del duplicato di bollette di esportazione con restituzione dei diritti quando tale documento debba servire per la reintroduzione in franchigia della merce, disponendo l'eventuale ricupero dei diritti rimborsati o l'annullamento della bolletta originale agli effetti del rimborso medesimo;

e) autorizzare lo scarico dei documenti relativi a veicoli in temporanea importazione (trittici - *carnets de passages en douanes* - permessi provvisori - temporanee importazioni) in base ad attestazioni rilasciate da Autorità estere comprovanti che i veicoli si trovavano all'estero in data posteriore alla scadenza del documento da appurare;

f) determinare la dotazione fissa di stampati soggetti a rigoroso rendiconto assegnata alle dogane principali del proprio compartimento;

g) concedere sanatoria per differenze o irregolarità riscontrate nei registri in bianco o scritti soggetti a resa di conto e di provvedere alla somministrazione di nuovi stampati in sostituzione di quelli mancanti od irregolari, salvo che, a suo giudizio, le cause determinanti le differenze e le irregolarità siano talmente gravi da richiedere la autorizzazione del Ministero.

Art. 37. — Spetta all'Ispettore compartimentale di amministrare le somme che gli vengono assegnate per spese di ufficio e per le spese di acquisto e riparazione mobili.

CAPO III. — *Direttore superiore.*

Art. 38. — Il Direttore superiore di dogana dipende dall'Intendente di finanza della provincia in cui ha sede, fermi restando i suoi rapporti di servizio con l'Ispettorato compartimentale. Come Capo della dogana di sua residenza vi ha la direzione del servizio ed è responsabile del buon andamento del medesimo.

Egli, inoltre, quando è posto a Capo di una circoscrizione, deve tenersi informato del modo come procedono i servizi nelle dogane della sua circoscrizione, procurando di imprimere ad essi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali, sia con disposizioni concrete.

Per ciascuna delle dogane della circoscrizione, il Direttore superiore deve compiere annualmente almeno il numero minimo di visite stabilito dal Ministero. Può essere coadiuvato, in tali visite, dal Direttore e, in mancanza di questo, può delegare Ispettori capi, limitatamente però alle dogane non rette da Direttore.

Delle visite obbligatorie stabilite dal Ministero, una almeno all'anno, a ciascuna delle dogane che debbano essere visitate più di una volta, sarà riservata al Direttore che coadiuva il Direttore superiore.

Art. 39. — Indipendentemente da quanto è stabilito dal precedente art. 28, il Direttore superiore deve esercitare nella dogana di sua residenza, personalmente o per mezzo del Direttore o di un Ispettore capo, una continua vigilanza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del denaro ed assicurarsi che siano puntualmente eseguiti i versamenti in Tesoreria.

La stessa vigilanza il Direttore superiore preposto ad una circoscrizione doganale deve esercitare, personalmente o per mezzo del Direttore o degli Ispettori capi, sulle casse delle dogane della sua circoscrizione che non siano rette da Direttori o da Ispettori capi.

Nelle dogane e nelle sezioni doganali di piccola importanza, nelle quali non si renda necessaria la chiusura giornaliera dei registri in cui sono annotate le riscossioni, e nemmeno occorra il versamento giornaliero degli introiti, egli, tenuto conto della entità delle riscossioni stesse, può stabilire, in via del tutto eccezionale, con ordini scritti da conservarsi negli uffici interessati, i tempi nei quali tali chiusure e versamenti debbano eseguirsi, osservate le disposizioni di contabilità.

È obbligo del Direttore superiore o di chi ne faccia le veci, salvo quando è disposto nell'ultimo comma del presente articolo, di eseguire nella dogana di sua residenza le verificazioni ordinarie delle casse della propria dogana e le verificazioni straordinarie e — non meno di una volta all'anno — di tutte le altre casse.

Nelle grandi dogane sedi di Direttore superiore nelle quali per la molteplicità degli affari, il Direttore medesimo non possa attendere alla vigilanza delle casse, il Ministero delle finanze può disporre che la vigilanza stessa sia normalmente esercitata da un Direttore od Ispettore capo all'uopo designato. In questo caso il Direttore superiore vigilerà che dal funzionario come sopra designato sieno compiute le verificazioni ordinarie di cassa nei termini prescritti ed eseguirà od ordinerà le visite straordinarie.

Art. 40. — In caso di mancanza di danaro accertata nelle verificazioni di cassa, il Direttore superiore deve subito riferirne all'Ispettore compartimentale per gli opportuni provvedimenti.

In questo caso egli ha facoltà di sostituire nella tenuta della cassa, l'impiegato, a cui carico sta la mancanza, con altro di sua fiducia.

Art. 41. — Il Direttore superiore deve procedere nella dogana in cui risiede e, in occasione di visita, in quelle della sua circoscrizione non rette da Direttori o da Ispettori capi, alla ricognizione almeno una volta all'anno, dei registri soggetti a rigoroso rendiconto, dei piombi e degli altri contrassegni esistenti presso i rispettivi uffici, esponendone i risultati in apposito verbale e promuovendo, nei casi di differenza, i necessari provvedimenti dal competente Ispettore compartimentale.

Per tali ricognizioni può delegare impiegati di sua fiducia.

Art. 42. — Spetta al Direttore superiore:

a) di provvedere — sentiti il Direttore e i Capi di servizio interessati — sui dubbi che sorgano tanto nell'applicazione della tariffa, delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni, quanto nell'eseguimento delle formalità riguardanti il movimento delle merci e le scritture doganali: nel caso di diver-

genza, prevale il parere del Direttore superiore, il quale informerà l'Ispettore compartimentale delle decisioni emesse in disaccordo con i detti funzionari, quando per l'urgenza del caso, non abbia potuto provocarne anticipatamente il giudizio;

b) di eseguire ed ordinare controvisite di merci, firmando, nel primo caso, le relative dichiarazioni o bollette;

c) di designare, con ordine scritto, l'impiegato o l'agente che deve curare la custodia e la vigilanza dei locali di ufficio e dei magazzini, salve le attribuzioni dei magazzinieri, e che deve tener le chiavi della dogana e di stabilire le norme per la visita diurna e notturna dei detti locali allo scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli di incendi o di furti;

d) di amministrare le somme che gli vengono assegnate per spese di ufficio e per la piccola manutenzione dei fabbricati, nonchè per le spese di acquisto e riparazione mobili;

e) di firmare la corrispondenza, salvo le eccezioni di cui all'art. 62 e di curare che siano ordinatamente registrati e custoditi gli atti di ufficio.

Art. 43. — Il Direttore superiore, come Capo del personale della circoscrizione, deve invigilarne la condotta anche a mezzo dei dipendenti Capi di dogana e di servizio, i quali hanno l'obbligo di segnalargli ogni fatto che, a loro giudizio, possa tornare di lode o di biasimo agli impiegati che da essi dipendono.

Il Direttore superiore può concedere al personale delle dogane della sua circoscrizione, salva la facoltà dei Direttori capi di dogana, permessi di assenza che in complesso non eccedano i 20 giorni entro l'anno solare. Nella trasmissione alla Intendenza di finanza di domande per permessi di assenza di maggiore durata il Direttore dovrà sempre indicare i permessi già concessi nell'anno al funzionario richiedente ed esprimere il proprio parere.

Art. 44. — Nei casi di urgenti necessità di servizio, il Direttore superiore può distaccare temporaneamente impiegati da una ad altra dogana della sua circoscrizione, informandone le Intendenze di finanza delle provincie nelle quali hanno luogo i movimenti: le Intendenze, a loro volta, ne informano sollecitamente il Ministero.

Art. 45. — Il Direttore superiore corrisponde direttamente col Ministero per tutte le questioni di tariffa e di servizio che siano la conseguenza di particolari istanze prodotte dai contribuenti e in tutti i casi di urgenza o di particolari incarichi ricevuti dal Ministero stesso.

Corrisponde con l'Ispettore compartimentale per tutte le questioni di massima previste dai precedenti art. 27 e 29, per tutto quanto riguarda la sistemazione del servizio interno delle dogane, i reclami del pubblico, le verifiche di cassa, le controvisite, i rilievi di revisione, le dotazioni di stampati soggetti a resa di conto ed il loro cambio.

Corrisponde con le Intendenze di finanza delle provincie cui appartengono le dogane della sua circoscrizione per tutto ciò che riguarda la disciplina del personale e gli altri affari deferiti alla competenza delle Intendenze.

Corrisponde con i Capi delle altre dogane, con le Autorità e con i privati per tutto ciò che concerne il servizio.

Per i lavori di segreteria e di ordine il Direttore superiore può farsi assistere da dipendenti impiegati ad esclusione degli Ispettori capi e degli Ispettori.

Art. 46. — È data facoltà al Direttore superiore:

a) di autorizzare che l'appuramento delle liste di carico, per le spedizioni in esenzione di visita col mezzo della ferrovia, sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla quantità riscontrata all'arrivo, sempre che si trovino intatte le chiusure doganali dei carri e la differenza tra la quantità indicata nelle liste di carico e quella riscontrata all'arrivo sia evidentemente attribuibile a fenomeni naturali o ad errori nei documenti di spedizione o nelle operazioni di carico delle merci nei luoghi di origine. Per i liquidi saranno, in ogni caso, riscossi i diritti di confine propri alle merci sulla quantità risultante in meno tra quella riscontrata all'arrivo e quella indicata nella lista di carico, sempre chè non si tratti di trasporti effettuati mediante cisterne e altri recipienti metallici, i quali conservino i contrassegni doganali intatti e non sorga dubbio alcuno di manomissioni o sottrazioni di merce;

b) di autorizzare che lo scarico delle bollette di cauzione, relative a colli spediti in esenzione di visita, sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla quantità riscontrata all'arrivo, sempre chè si trovino intatti i bolli della dogana di partenza e sia da escludere che la differenza tra la quantità indicata nella bolletta e quella riscontrata a destino possa attribuirsi a manomissione o sostituzione di colli;

c) di autorizzare il rilascio del certificato di scarico delle bollette di cauzione emesse per pacchi postali e scatolette valori spediti in transito dalle Regie poste, quando, per attestazioni dell'Amministrazione postale, ne risulti, in modo indubbio, l'uscita dallo Stato;

d) di autorizzare che lo scarico della bolletta di cauzione dichiarata sia eseguito, a tutti gli effetti, in base alla qualità delle merci riconosciute all'arrivo, quando sia accertata in modo indubbio l'identità delle merci spedite e, d'accordo con la dogana di partenza, sia chiarito che le differenze dipendono solo da errore di classificazione; di autorizzare, del pari, a tutti gli effetti, lo scarico della bolletta dichiarata in base alla quantità delle merci riscontrate all'arrivo, quando la differenza tra la quantità indicata nella bolletta e quella riscontrata all'arrivo sia evidentemente attribuibile a fenomeni naturali o ai mezzi o modi di accertamento del peso delle merci, usati dalla dogana di partenza, e sia da escludere che la differenza possa dipendere da sostituzione dei colli — nei casi di eccedenza — o da manomissioni — nei casi di deficienza. Nei casi di deficienza, però, saranno riscossi i diritti di confine sulla intera quantità descritta nella bolletta di cauzione, eccetto il caso in cui la differenza non sia superiore al mezzo per cento e trattisi di trasporti eseguiti in vagoni completi, piombati, giunti in perfetto stato: il detto limite del mezzo per cento potrà elevarsi al 2 per cento quando si tratti di vagoni completi di vecchi materiali diretti alle ferriere, di legnami e di altre merci di scarso interesse doganale; potrà prescindersi dalla riscossione dei diritti di confine nei casi di deficienza quando si tratti di spedizioni di qualsiasi merce effettuate a carro completo e piombato, giunto in perfetto stato e il peso lordo del vagone accertato alla partenza corrisponda a quello stabilito all'arrivo in modo da escludere il sospetto di sottrazione o sostituzione di merce;

e) di consentire, quando la negligenza del dichiarante non sia tale da togliere serietà alla dichiarazione, che siano ritenute regolari le dichiarazioni doganali di importazione, di cauzione e di introduzione in deposito, in confronto delle quali, nel risultato di visita, emergano — rispetto ai diritti — differenze in meno di qualsiasi misura od anche differenze in più non superiori a L. 200;

f) di autorizzare che sia ritenuta regolare ogni altra dichiarazione doganale quando emergano differenze per le quali la misura minima della penalità proporzionata ai diritti di confine non superi le lire quaranta;

g) di prescindere dal rilevare la inosservanza di formalità doganali, eccetto il caso in cui esse siano passibili dell'ammenda minima disciplinare superiore a lire ottanta;

h) di prescindere dal rilevare la omessa od inesatta dichiarazione di merci portate dai viaggiatori nei propri bagagli, o

facenti parte delle masserizie e degli effetti di persone che trasferiscono la loro residenza nel Regno;

i) di non tener conto, per le merci nazionali arrivate in cabotaggio o in circolazione, delle eccedenze rispetto alla quantità indicata nella bolletta di lasciapassare o di cauzione quando le medesime siano da attribuire a fenomeni naturali o ai mezzi e modi di verificazione, purchè non sorga dubbio sulla origine o provenienza delle merci;

l) di autorizzare, nei casi previsti dall'art. 151 del regolamento doganale, la posticipata accettazione di colli non sbarcati dai piroscafi e posteriormente arrivati dall'estero, anche se non sia stata previamente presentata la domanda di cui all'art. 152 dello stesso regolamento, quando, oltre alle polizze di carico originarie, create pel trasporto dei colli, sia esibito un certificato dell'autorità doganale estera, comprovante che i medesimi o non furono imbarcati nel porto di origine o furono sbarcati in altro porto estero e rimasero sotto vigilanza della dogana fino al reimbarco per l'Italia;

m) di considerare come semplici irregolarità, punibili ai sensi dell'art. 130 della legge doganale, le differenze nel numero dei colli inscritti a manifesto quando si tratti di grosse partite di merci esenti da dazio o soggette a dazio lieve, e di concedere la compensazione fra le eccedenze e le deficienze di colli descritti in diversi « singoli » dello stesso manifesto, anche quando sianvi discrepanze di marche e di numeri distintivi, purchè trattisi di colli uniformi, provenienti dallo stesso scalo e contenenti la stessa merce, e sia da escludere, pei caratteri esterni di essi o per altre circostanze, ogni sospetto che le differenze dipendano da abusi;

n) di sanare la mancanza del « visto a bordo » sui riscontrini delle bollette di lasciapassare o di riesportazione di merci estere, quando sia fornita l'indubbia prova della partenza delle merci per l'estero, o quando entro un congruo termine, concesso dallo stesso Direttore superiore, sia fornita la prova dell'arrivo delle merci all'estero, mediante certificati delle dogane o degli agenti consolari del luogo d'arrivo;

o) di concedere, di volta in volta o con effetto permanente, quando ne sia riconosciuto il bisogno, il permesso di scarico e d'introduzione nottetempo di merci esenti da dazio di importazione che siano alla rinfusa e di facile riconoscimento e di concedere anche, quando ne sia riconosciuto il bisogno, lo sbarco di notte delle merci che si trovano sui velieri o sulle barche d'alleggio;

p) di autorizzare, di caso in caso, con annotazioni sulle bollette, spedizioni in cabotaggio su piroscafi che debbano approdare in qualche porto estero diverso da quelli già ammessi dal Ministero, quando si tratti di merci nazionali inconfondibili con quelle estere, ovvero quando con la descrizione nelle bollette, con campioni o con contrassegni sia provveduto alla sicura identificazione delle merci; potrà di caso in caso, anche autorizzare la reintroduzione di merci regolarmente coperte dalla bolletta di cabotaggio e sbarcate da piroscafi che avessero, per giustificate cause, toccato uno dei detti porti esteri non ammessi, quando per la specie della merce e per il complesso delle circostanze emerse sia escluso in modo assoluto qualsiasi scambio o sostituzione;

q) di autorizzare la vidimazione di manifesti di partenza valevoli per più viaggi fino a tre mesi per bastimenti i quali compiano operazioni nei limiti stabiliti dall'art. 148 del regolamento doganale;

r) di autorizzare lo scarico di bollette di cauzione relative a merci spedite all'estero con la ferrovia, rimaste eventualmente prive del visto uscire dallo Stato, quando risulti provato che le merci passarono il confine e raggiunsero il territorio estero; la prova sarà data mediante certificati della dogana estera o delle nostre autorità consolari indicanti la qualità e la quantità delle merci, e che dovranno presentarsi entro un termine stabilito;

s) di permettere, nel caso di smarrimento della bolletta figlia di importazione da parte dell'interessato, l'uscita dalla dogana delle merci, cui la bolletta si riferiva, in base ad un certificato contenente tutti i dati della bolletta matrice, purchè l'esame dei registri di riscontro escluda assolutamente che della bolletta figlia siasi già fatto uso: questo certificato, dopo aver riportato l'attestazione di uscita delle merci e dopo l'annotazione nel registro di riscontro, deve essere unito alla bolletta matrice d'importazione;

t) di permettere che per le merci esenti da diritti o soggette al solo diritto di statistica od anche gravate da lieve dazio di entrata, costituenti carico di unica qualità, trasportate sulle navi alla rinfusa munite di certificato di stazza, quando siano di facile e pronto riconoscimento e siano destinate ad essere tutte sbarcate nello stesso porto, sia eseguito lo sdoganamento a pieno carico, mediante sola visita della dogana a bordo e sbarco, sotto la vigilanza della guardia di finanza, alla quale devono essere dati, per opportuni riscontri, campioni della merce che deve essere sbarcata ed introdotta nello Stato;

u) di autorizzare che il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 25 della legge doganale per considerare le merci come abbandonate, sia protratto a sei mesi, quando ne sia riconosciuta la opportunità.

Art. 47. — Quando venga a cognizione di gravi irregolarità o di frodi che involgano la responsabilità di funzionari od agenti doganali, il Direttore superiore — pure adottando i provvedimenti che l'urgenza del caso richiedesse — deve immediatamente informare il Ministero e l'Ispettore compartimentale dandone, contemporaneamente, notizia all'Intendenza della provincia.

Art. 48. — Nei casi di assenza del Direttore superiore le sue funzioni vengono esercitate dal Direttore in sede, e, in mancanza di questo, dall'Ispettore capo più anziano, salvo che il Ministero, su proposta del Direttore superiore, provveda diversamente.

Il Ministero designa il funzionario che deve sostituire il Direttore superiore in caso di assenza, quando manchi nella stessa sede il Direttore e vi siano nella circoscrizione dogane rette da Direttore.

CAPO IV. — *Direttore.*

Art. 49. — Il Direttore, quando sia assegnato in sussidio del Direttore superiore, deve, oltre a sostituirlo nei casi di assenza, coadiuvarlo e rappresentarlo nell'esercizio delle sue attribuzioni, attenendosi alle istruzioni che dal Direttore superiore stesso gli vengono impartite e dando corso agli affari il cui indirizzo sia già stato da quegli fissato.

Egli deve essere tenuto al corrente di tutte le trattazioni di ufficio, affinchè l'opera sua, tanto di sostituto, quanto di coadiutore del Direttore superiore, sia informata alla piena conoscenza delle condizioni dei servizi e del personale e dei bisogni del commercio.

Il Direttore è specialmente incaricato di vigilare personalmente sull'andamento del servizio nelle sezioni e nei reparti della dogana alla quale è assegnato, e sulle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali ed è responsabile delle irregolarità che, avendone il mezzo, non abbia scoperte od abbia omesso di denunciare.

Dei rilievi che abbia occasione di fare, sia in residenza, sia nelle visite eseguite nelle dogane della circoscrizione, ai sensi dell'art. 38, deve subito informare il Direttore superiore proponendo i provvedimenti che reputi opportuni.

Art. 50. — Il Direttore che sia posto a Capo di una dogana ha tutti i doveri e tutte le facoltà che ha il Direttore superiore come Capo della dogana di sua sede.

Per quanto riguarda la concessione di permessi di assenza il Direttore predetto deve informare dei permessi accordati il Direttore superiore della circoscrizione.

Per gli affari che debbano essere trattati con l'Ispettore compartimentale o con l'Intendente di finanza o col Ministero, egli, salvo casi di urgenza o di speciali incarichi ricevuti dai detti uffici, deve riferire al Direttore superiore della circoscrizione doganale.

In caso di assenza è sostituito dall'Ispettore capo più anziano in sede, se il Direttore superiore della circoscrizione non ne designi un altro.

CAPO V. — *Ispettore capo.*

Art. 51. — L'Ispettore capo che non sia incaricato delle funzioni di Direttore, può avere, secondo la sua destinazione, le attribuzioni di Capo di dogana o di Capo del servizio delle visite.

Possono anche essergli affidati incarichi speciali come ai seguenti articoli.

Art. 52. — L'Ispettore capo quando è preposto al servizio delle visite deve provvedere al regolare compimento di tutte le operazioni prescritte per il movimento, la verificazione e la classificazione delle merci e per la liquidazione dei diritti doganali. Ha pure obbligo di accertarsi del regolare adempimento dei servizi di riscontro e di vigilanza delle merci demandati alla R. Guardia di finanza e — rilevando in questi irregolarità o deficienze — deve promuovere i provvedimenti opportuni.

Speciale sorveglianza egli deve esercitare sulle operazioni suddette quando si compiano negli stabilimenti ove, per il movimento delle merci e per l'accertamento della quantità di esse, si usino mezzi e meccanismi diversi da quelli di uso comune, come nei sylos granari, nei depositi di oli in cisternoni metallici ecc.

Spetta all'Ispettore capo:

a) di curare che le merci vengano continuamente vigilate fino a che siano svincolate e ritirate dalla dogana;

b) di invigilare il servizio delle merci che si introducono nei depositi franchi;

c) di sorvegliare che sia fatta regolarmente, nei casi prescritti, l'applicazione dei bolli, suggelli, marche e contrassegni in genere alle merci, ai colli ed ai mezzi di trasporto, nonchè ai campioni prelevati per identificazione di spedizioni, per analisi chimiche e per controversie di tariffa.

L'Ispettore capo preposto al servizio delle visite in sezioni o reparti doganali nei quali non sia assegnato apposito Capo per i servizi delle scritture, è pure incaricato di dirigere e curare la regolare esecuzione di questi servizi.

Presso i più importanti uffici di sdoganamento dei pacchi postali un Ispettore capo è preposto a tutti i servizi doganali di tali uffici, della cui regolare esecuzione egli è personalmente responsabile.

L'Ispettore capo è responsabile della custodia e della conservazione dei registri, dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

In caso di assenza dell'Ispettore capo, ne esercita, di regola, le funzioni l'Ispettore più anziano alla sua dipendenza, salvo che il Capo della dogana non creda di sostituirlo con altro Ispettore capo o con altro Ispettore della stessa dogana.

Art. 53. — L'Ispettore capo delega l'impiegato per il compimento di ogni operazione di visita e può anche delegare più impiegati per una sola operazione; egli sovraintende alle visite e procede alle controvisite di merci già visitate.

Può anche eseguire visite personalmente, ma gli è vietato di associarsi nelle operazioni ad impiegati dipendenti, salvo espressa autorizzazione del Direttore superiore per particolari operazioni fuori di dogana.

Delle controvisite eseguite deve far constare, con attestazioni da lui firmate, sui documenti doganali (matrice e figlia) che alle merci si riferiscono.

Nel delegare gli impiegati alle visite l'Ispettore capo può anche dar loro in iscritto, sui documenti doganali che si riferiscono alle merci da visitare, particolari disposizioni sul modo di eseguire le operazioni. Ha facoltà, altresì, di ordinare che gli impiegati espongano sui documenti, secondo i suoi criteri, i risultati delle visite: in tali casi le relative attestazioni devono essere da lui firmate.

L'Ispettore capo è personalmente responsabile del regolare andamento del servizio relativo alle merci che vengono visitate a riprese. Come Capo del servizio delle visite, deve rivedere i risultati delle operazioni e le conseguenti liquidazioni di diritti, prima di apporre sui documenti il prescritto « visto regolare », e deve curare che i documenti stessi siano in regola di fronte alle disposizioni sulle statistiche doganali. sui divieti e sul controllo valutario.

Deve inoltre provvedere e vigilare affinchè il movimento delle dichiarazioni, delle bollette e degli altri documenti che occorrono nelle operazioni cui egli sovraintende avvenga con le necessarie cautele.

Esso deve sostanzialmente curare che i sistemi ed i metodi seguiti dal dipendente personale nelle verificazioni siano conformi alle disposizioni vigenti ed è responsabile personalmente dell'indirizzo dato al servizio al quale è preposto.

Fermi restando gli obblighi degli impiegati verificatori, ai sensi dell'art. 56 del regolamento doganale, l'Ispettore capo deve curare che le bilancie, gli strumenti e gli attrezzi adoperati nelle visite corrispondano ai bisogni del servizio, promuovendo le riparazioni, le rinnovazioni e le forniture che risultino necessarie.

Art. 54. — Nel caso contemplato dall'art. 28 della legge doganale la responsabilità dell'Ispettore capo si limita alle controvisite e alle visite da lui personalmente eseguite.

Art. 55. — Sono sotto l'immediata dipendenza dell'Ispettore capo del servizio delle visite i militari della R. Guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci negli spazi doganali.

Art. 56. — L'Ispettore capo, quando sia preposto ad una dogana, dipende immediatamente dal Capo della circoscrizione ed ha la direzione e la sorveglianza su tutti i servizi e la responsabilità del loro andamento.

Spetta quindi al suddetto funzionario:

a) di eseguire controvisite di merci, firmando le relative dichiarazioni o bollette;

b) di esercitare una continua sorveglianza sulle casse tenute dai contabili per la custodia del danaro, di assicurarsi che siano eseguiti regolarmente i versamenti in tesoreria o alla dogana principale e di eseguire le verificazioni di cassa ordinarie ed anche verificazioni straordinarie: in rapporto a queste attribuzioni, l'Ispettore capo ha obbligo di informare immediatamente il Direttore superiore della circoscrizione nei casi di mancanza di denaro o di altre irregolarità; ha facoltà di sostituire momentaneamente con un impiegato di sua fiducia, in attesa delle disposizioni del detto Direttore, l'impiegato a cui carico sta la mancanza;

c) di procedere almeno una volta all'anno alla ricognizione dei registri soggetti a rigoroso rendiconto, dei piombi e dei contrassegni, esponendo i risultati in apposito verbale che deve trasmettere al Direttore superiore della circoscrizione.

L'Ispettore capo predetto ha inoltre le attribuzioni indicate dall'art. 42 lettere c), d) ed e) e le facoltà indicate dall'art. 46, lettere a), b), c) e d), limitatamente alle differenze di peso e limitatamente ai casi in cui i diritti di confine sui quali è commisurata l'ammenda non superino lire 80, f) limitatamente ai casi di ammende minime non eccedenti lire 20, g), h), i) limitatamente alle eccedenze non superiori al 2 % e t).

Nella corrispondenza epistolare, esso deve attenersi alla disposizione dell'art. 50, 3° comma.

L'Ispettore capo preposto ad una dogana non è dispensato dal compito di Capo dei servizi delle visite, salvo la compartecipazione a tale compito con altri Ispettori capi che fossero assegnati alla dogana, osservando in questo caso le disposizioni del Direttore superiore della circoscrizione.

Nei casi di assenza viene sostituito da altro Ispettore capo che nella stessa dogana lo segua in anzianità o, in mancanza di Ispettori capi, dal funzionario di maggior grado e categoria, ed a parità di grado, da quello più anziano, quando non sia diversamente disposto dal Direttore superiore della circoscrizione.

In quest'ultimo caso il Direttore superiore dovrà informarne l'Ispettore compartimentale.

Art. 57. — Nelle dogane, ove per l'importanza dei servizi di visita o per altre speciali circostanze, ne sia riconosciuta la necessità, il riscontro permanente delle merci verificate di cui all'art. 85 del regolamento doganale, è affidato ad Ispettori capi di controllo. Di tali designazioni il Direttore superiore deve dare partecipazione al Ministero e all'Ispettore compartimentale.

L'Ispettore capo di controllo dipende direttamente dal Capo della dogana, esegue controvisite di merci con l'osservanza delle norme stabilite dall'ultimo comma del suddetto articolo del regolamento doganale e fa constare dei risultati, con attestazioni da lui firmate, sui documenti doganali (matrice e figlia) che alle merci si riferiscono.

Dei rilievi che abbia occasione di fare dà comunicazione al Capo della dogana per gli opportuni provvedimenti e al Capo del servizio delle visite per norma.

In caso di assenza dell'Ispettore capo di controllo il Direttore superiore provvede a sostituirlo con un altro Ispettore capo od Ispettore di sua fiducia.

Se l'assenza si prolunghi oltre un mese ne riferisce al Ministero ed all'Ispettore compartimentale.

Art. 58. — Nelle dogane sedi di Direttore superiore, in cui, pel numero, la estensione e la ubicazione degli uffici e per il numero e la importanza delle operazioni che si compiono presso gli stabilimenti industriali ed in genere fuori degli spazi doganali, il Direttore superiore non possa da solo o col solo aiuto del Direttore esercitare una efficace vigilanza su tutti i servizi, il Capo della circoscrizione, previo consenso del Ministero, potrà affidare ad uno o più Ispettori capi di sua scelta i riscontri di cui all'art. 49, 3° comma.

L'Ispettore capo investito di tale incarico assume la qualifica di Ispettore capo di giro.

CAPO VI. — *Ricevitore capo e Ricevitore.*

Art. 59. — Il Ricevitore capo e il Ricevitore sono incaricati di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono dovute all'Amministrazione, darne ricevuta, ed eseguire il versamento secondo le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni di contabilità e rispondono delle somme che per omissione, negligenza od altro fatto ad essi imputabile non siano state riscosse e versate.

Il Ricevitore capo o il Ricevitore ha alla immediata sua dipendenza i Cassieri addetti alla dogana, i quali, per conto di lui e sotto la di lui responsabilità, effettuano le riscossioni; egli deve perciò sorvegliarne continuamente l'operato.

Ha anche le funzioni di consegnatario dei registri e delle scritture e quelle di Economo; è, perciò, responsabile della custodia e della manutenzione dei mobili e degli attrezzi di ufficio, e della dotazione dei registri, stampati e contrassegni di ogni specie, assegnati alla dogana.

Art. 60. — Nelle dogane alle quali non siano assegnati funzionari a Capo dei servizi delle visite o di quelli delle scritture, o Contabili con le funzioni di Magazziniere, le attribuzioni e le responsabilità di tali funzionari restano concentrate nel Ricevitore.

Art. 61. — Spetta al Ricevitore capo o al Ricevitore:

a) di accettare le fideiussioni da prestarsi alla dogana ai termini delle leggi e dei regolamenti: tale attribuzione per quanto riguarda le fideiussioni per spedizioni di merci con bolletta di cauzione, può dal Ricevitore essere delegata — sotto la propria personale responsabilità, e con dichiarazione scritta, accettata dal Direttore superiore della circoscrizione — ai Cassieri e ad altri impiegati dipendenti;

b) di effettuare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele stabilite dall'art. 65 delle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) di amministrare la cassa delle somme depositate;

d) di redigere i processi verbali delle violazioni doganali, custodire gli oggetti sequestrati e adempiere agli altri incarichi inerenti alla gestione delle violazioni medesime;

e) di provvedere alla vendita delle merci abbandonate ed alla erogazione delle somme ricavate, nei modi stabiliti dal regolamento doganale; in queste incombenze il Ricevitore capo o il Ricevitore, sotto la sua responsabilità, può farsi coadiuvare dai Magazzinieri;

f) di curare la riscossione entro i termini di scadenza dei canoni dovuti all'Amministrazione per posti di servizio o per servizi continuativi prestati dai funzionari delle dogane o dai militari della R. Guardia di finanza presso stabilimenti industriali o commerciali.

Art. 62. — Il Ricevitore capo o Ricevitore addetto ad una dogana principale concentra presso di sè gli introiti, i conti ed i lavori di contenzioso delle dogane secondarie aggregate, come pure i conti dei registri, degli stampati, dei contrassegni e dei materiali in genere.

Provvede, inoltre, perchè nei modi e nei termini fissati dalle apposite istruzioni, siano spedite per la revisione ed il riscontro le scritture della dogana stessa e quelle delle dogane secondarie aggregate.

In rapporto alle suddette incombenze, i Ricevitori delle dogane secondarie sono alla diretta dipendenza del Ricevitore assegnato alla rispettiva dogana principale.

Anche quando a Capo della dogana sia un Direttore superiore, un Direttore o un Ispettore capo, la corrispondenza riguardante gli affari contabili, il contenzioso — escluse le trattazioni di massima — i rendiconti del materiale e degli stampati e gli inventari dei mobili è tenuta dal Ricevitore, il

quale corrisponde direttamente con l'Intendenza di finanza, con le dogane e con altri uffici.

Tali atti saranno però allibrati, tanto in arrivo, che in partenza, su un unico protocollo per tutta la dogana e quando hanno carattere spiccatamente contabile (versamenti, pagamenti, rimborsi, aperture di credito, conti bimestrali, rendiconti, ecc.) saranno soggetti alla controfirma del Capo della dogana.

Art. 63. — Il Ricevitore capo o Ricevitore che sia preposto ad una dogana, dipende immediatamente dal Capo della circoscrizione ed ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità di tutti i servizi, con le attribuzioni di cui agli art. 42, lettere *c*) e *d*) e 56, lettera *a*), e le facoltà di cui all'art. 46, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) (per le sole differenze di peso) e *g*).

Nella corrispondenza, ferme le eccezioni indicate nell'articolo precedente, deve attenersi alla disposizione dell'art. 50, 3° comma.

In caso di assenza del Ricevitore capo o del Ricevitore preposto a una dogana, le sue funzioni — salva l'osservanza delle disposizioni generali e speciali di contabilità — sono assunte dall'impiegato di grado e categoria più elevati e più anziano addetto alla dogana stessa, il quale deve informare immediatamente dell'assenza il Direttore superiore della circoscrizione. Questi ha facoltà di designare, per la reggenza provvisoria della dogana, un altro impiegato della dogana stessa o di altra della circoscrizione.

Se alla dogana stessa non siano addetti altri impiegati oltre il Ricevitore, provvederà alla sostituzione il Direttore superiore.

Delle assenze dei Ricevitori della sua circoscrizione e delle disposizioni date per la provvisoria sostituzione di essi, il Direttore superiore deve informare il Ministero, l'Ispettore compartimentale e le competenti Intendenze di finanza.

CAPO VII. — *Ispettori.*

Art. 64. — Gli Ispettori sono principalmente incaricati del servizio delle visite delle merci estere e devono esercitare la sorveglianza sulle merci da visitare, attenendosi alle istruzioni dell'Ispettore capo preposto al detto servizio.

Sono responsabili dell'esatta osservanza delle condizioni e modalità previste dalle leggi e dai regolamenti per ogni singola operazione ad essi delegate e devono pure, sotto la loro responsabilità, assicurarsi della regolare applicazione dei bolli e degli altri contrassegni in genere, alle merci o ai veicoli contenenti merci da essi visitate, nonchè ai campioni da essi personalmente prelevati per identificazione di spedizioni, per analisi chimiche o per controversie di tariffa.

Non possono intraprendere nessuna verificazione di merci se non vi siano delegati dall'Ispettore capo suddetto o da Chi ne faccia le veci. Tale delegazione è implicita nelle attribuzioni degli uffici doganali nei quali sia assegnato un solo impiegato che rimane autorizzato ad intraprendere le verificazioni che sono richieste per le dette attribuzioni.

Gli Ispettori dovranno anche disimpegnare mansioni accessorie proprie di personale di altra categoria quando si tratti di compiti connessi con operazioni a loro deferite e per le quali non sia stato delegato altro personale.

Nelle sezioni o nei reparti staccati dell'ufficio principale ai quali non sia assegnato un Ispettore capo, la direzione del servizio visite è affidata ad un Ispettore designato dal Capo della dogana, con riguardo possibilmente all'anzianità.

Gli Ispettori possono essere incaricati, dal Direttore superiore della circoscrizione, delle funzioni di Ispettore capo, previo consenso dell'Ispettore compartimentale, quando non si tratti di incarico provvisorio per supplire a temporanee assenze di Ispettori capi.

CAPO VIII. — *Revisori e Gestori superiori.*

Art. 65. — I Revisori superiori assegnati agli Uffici compartimentali di ispezione hanno l'incarico di sovraintendere ad uno dei due reparti della revisione compartimentale; il Capo del secondo reparto (scritture delle imposte di fabbricazione) ha anche le funzioni di Gestore del magazzino compartimentale degli stampati.

I Revisori superiori non devono limitarsi a dirigere e a vigilare sull'andamento della revisione, ma debbono prendervi parte attiva, specialmente per quelle operazioni e quelle indagini che presentano particolare difficoltà.

Nell'esplicazione del loro compito i Revisori superiori e il personale che da essi dipende si atterranno alle istruzioni speciali emanate per la revisione delle scritture.

I rilievi accertati in sede di revisione saranno sottoposti all'approvazione dell'Ispettore compartimentale: i fogli di rilievo firmati dal Revisore superiore e controfirmati dall'Ispettore compartimentale, verranno trasmessi all'ufficio cui gli addebiti si r feriscono per il tramite del competente Direttore superiore di dogana o Ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Quando si tratti di rilievi che coinvolgono questioni di massima saranno anche comunicati all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione.

Spettano al Revisore superiore che ha la gestione del magazzino compartimentale degli stampati i compiti previsti dagli articoli 119 e seguenti delle vigenti « Istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette ».

Sempre quando ciò sia compatibile con le esigenze del proprio servizio, i Revisori superiori possono essere incaricati dall'Ispettore compartimentale di particolari indagini o della raccolta di dati di fatto, nonchè di trattazioni riflettenti determinati servizi o di verifiche alle casse tenute da personale doganale dei gruppi *B* e *C*.

Art. 66. — I Revisori superiori assegnati all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione assumono ciascuno le funzioni di Capo di uno dei reparti in cui l'ufficio medesimo è suddiviso ed esercitano le loro attribuzioni secondo le istruzioni di servizio interno e le norme speciali emanate per la revisione delle scritture.

CAPO IX. — *Procuratori capi.*

Art. 67. — I Procuratori capi sono particolarmente incaricati di dirigere gli uffici scritture e manifesti, gli uffici statistica, gli uffici di cabotaggio presso le dogane di maggiore importanza: in tali dogane possono anche essere incaricati delle funzioni di Cassiere o di Magazziniere.

Al Procuratore capo possono inoltre essere affidate le funzioni di Controllore della cassa delle somme depositate secondo le disposizioni di servizio per tali casse.

Art. 68. — Il Procuratore capo quando sia preposto alle scritture dirige i servizi concernenti l'accettazione dei documenti che devono scortare le merci, l'accettazione delle dichiarazioni prescritte per le varie operazioni doganali e la scritturazione dei registri in cui le merci, le dichiarazioni e le bollette devono essere notate, salvo in materia le attribuzioni proprie degli altri Capi di servizio.

Deve specialmente assicurarsi della regolarità dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Vigila, nell'interesse della finanza, la gestione dei magazzini generali, curando le relative scritture.

Dà i permessi di carico, di scarico e di trasbordo o delega a darli impiegati alla sua dipendenza.

Rilascia le dichiarazioni di nulla osta per lo svincolo delle cauzioni prestate per il compimento di operazioni doganali dopo essersi accertato, sotto la sua personale responsabilità, dell'esito regolare delle operazioni stesse.

Nelle dogane o sezioni alle quali non sia assegnato il Magazziniere, le attribuzioni di questo – eccetto quanto riguarda la gestione dei depositi sotto diretta custodia della dogana, dei magazzini di temporanea custodia e delle merci abbandonate – sono esercitate dal Procuratore capo predetto.

Art. 69. — Spetta, di regola, al Procuratore capo preposto alle scritture, di attendere personalmente all'appuramento dei registri e dei relativi documenti, assicurandosi che le merci iscrittevi abbiano avuto esito nei termini stabiliti e provvedendo, in caso contrario, alla riscossione dei diritti dovuti ed all'accertamento delle eventuali violazioni doganali.

È anche suo compito di accertarsi che siano regolarmente eseguite e completate, quando occorra, coi prescritti riferimenti alle registrazioni eseguite dalla dogana, le scritturazioni nei registri di riscontro tenuti dalla R. Guardia di finanza, tanto per le merci asportate con bollette, quanto per quelle rilasciate a riprese con buoni.

Il Procuratore capo deve vigilare a che siano regolarmente applicate le disposizioni concernenti i diritti di bollo sulle polizze di carico e lettere di vettura e sugli altri documenti in genere e che tutti i diritti di bollo, di statistica, di magazzinaggio, ecc., riscossi direttamente dagli impiegati addetti alle scritture, vengano da essi giornalmente concentrati in sue mani per il versamento al Ricevitore o al Cassiere.

Il Procuratore capo predetto distribuisce i lavori fra gli impiegati dipendenti e dà a questi le particolari istruzioni sul modo di eseguirli, tenendo conto del grado e delle attitudini di ciascun impiegato.

Sorgendo contestazioni per l'accettazione di documenti e nell'adempimento dei servizi di sua competenza, il Procuratore capo, quando l'interesse del servizio lo richieda, può risolverle secondo i propri criteri, firmando, in tal caso, i documenti relativi.

Art. 70. — Il Procuratore capo preposto ai servizi delle scritture è responsabile della gestione e dell'uso degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto assegnati al suo ufficio ed accerta la corrispondenza dei rendiconti dei contrassegni doganali con le risultanze dei registri di riscossione.

Attesta, col proprio visto, sui conti periodici a denaro, che devono formare i ricevitori, la concordanza fra le somme iscritte nei detti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente introitate.

Attesta altresì nei conti dei Ricevitori delle dogane principali la corrispondenza fra le somme che vi sono iscritte e quelle che risultino dalle scritture della dogana principale e dai conti delle dogane secondarie aggregate.

In caso di assenza del Procuratore capo ne esercita, di regola, le funzioni l'impiegato di maggior grado più anziano alla sua dipendenza, quando il Capo della dogana non creda di sostituirlo con altro impiegato.

Art. 71. — Il Procuratore capo preposto all'Ufficio statistica ha l'incarico di dirigere il Servizio delle statistiche doganali e della navigazione conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze di concerto con l'Istituto centrale di statistica.

Può anche essere incaricato di raccogliere notizie e dati particolari sul movimento delle merci in rapporto con gli interessi commerciali ed industriali.

Art. 72. — Il Procuratore capo posto a Capo di uffici di cabotaggio ha, rispetto al movimento delle merci che formano oggetto di tale traffico e alle relative operazioni, le attribuzioni previste dai precedenti articoli 52 e 53.

CAPO X. — *Procuratori principali.*

Art. 73. — I Procuratori principali sono assegnati ai servizi di visita delle merci nazionali in esportazione o in cabotaggio, ai servizi di statistica, ai servizi dei manifesti, all'accettazione delle dichiarazioni per merci estere o per merci nazionali ammesse, quando si esportano, alla restituzione o all'abbuono dei diritti e, salvo le attribuzioni del Capo delle scritture, ai servizi di appuramento delle scritture, al servizio divieti, ai riscontri valutari, alle operazioni relative al traffico di frontiera ed alla visita dei bagagli tanto nelle apposite sale, quanto sui treni in corsa o sui piroscafi.

Possono inoltre essere incaricati dei servizi di revisione, nonchè di lavori di corrispondenza epistolare o della trattazione di affari contenziosi sia presso le dogane, sia presso gli uffici compartimentali di ispezione.

Ai Procuratori principali possono affidarsi le funzioni di Cassiere o di Magazziniere e la reggenza di dogana della IV e V classe.

CAPO XI. — *Cassieri e Magazzinieri.*

Art. 74. — Le mansioni di Cassiere e di Magazziniere sono affidate dal Direttore superiore ad impiegati di gruppo *B* e *C* secondo l'importanza dell'ufficio, le attitudini e il grado dei funzionari.

La designazione sarà fatta previo parere favorevole del Ricevitore capo o Ricevitore da cui i predetti contabili andranno a dipendere e in caso di dissenso deciderà l'Ispettore compartimentale.

In ogni caso non potranno assegnarsi le mansioni di Cassiere a funzionari di gruppo *B* di grado inferiore al X e ad impiegati di gruppo *C* di grado inferiore al IX.

Art. 75. — I Cassieri dipendono immediatamente dal Ricevitore ai fini contabili, fermi restando i rapporti disciplinari con il Capo della sezione a cui sono addetti; essi fanno le riscossioni, sotto il riscontro dello stesso Ricevitore, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti; possono essere anche incaricati, sotto il detto riscontro, del servizio della cassa dei depositi secondo le norme dettate dal Ministero delle finanze.

Non possono effettuare pagamenti che per delegazione del Ricevitore, in relazione alla disposizione dell'art. 61, lettera *b*).

La loro responsabilità contabile cessa col regolare versamento delle somme riscosse al Ricevitore da cui dipendono.

Tale versamento deve eseguirsi giornalmente; però il Capo della dogana, con disposizione scritta, può stabilire che il versamento comprenda le riscossioni di più giorni, quando si tratti di introiti non rilevanti e la cassa presenti sufficienti condizioni di sicurezza.

Art. 76. — Nelle dogane divise in più sezioni, il Capo della dogana può disporre che, invece del Ricevitore, il Cassiere dell'ufficio centrale concentri presso di sè, giorno per giorno, le somme riscosse dagli altri Cassieri e ne faccia, giornalmente, un solo versamento.

I Cassieri in tali dogane possono essere autorizzati dall'Intendente di finanza, su conforme proposta del Capo della dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento giornaliero degli introiti, a nome del Ricevitore.

Art. 77. — Il Magazziniere è incaricato di custodire le merci introdotte nei recinti e magazzini doganali di temporanea e di diretta custodia e di tenere le chiavi e le scritture, tanto dei magazzini stessi, quanto dei magazzini di deposito dati in affitto e di proprietà privata dipendenti dall'ufficio cui egli è preposto.

Il Magazziniere subentra all'Amministrazione in tutti gli obblighi che ad essa civilmente incombono nella sua qualità di depositaria delle merci in temporanea o in diretta custodia, salva la responsabilità che spetta ai facchini di dogana o alle compagnie portuali che li hanno sostituiti.

La responsabilità del Magazziniere o dei facchini doganali e delle compagnie portuali si limita, per le merci introdotte in temporanea custodia e chiuse in colli, alla consegna dei medesimi in condizioni esterne eguali a quelle in cui furono accettate ed alla loro identità per marche, numeri e peso lordo.

La responsabilità del Magazziniere cessa quando le merci che egli abbia avuto in consegna dal predecessore e quelle immesse in temporanea o in diretta custodia durante la sua gestione siano state ritirate senza contestazioni dai proprietari o alienate come merci abbandonate, o consegnate regolarmente al successore.

Per quanto concerne il servizio interno dei magazzini i facchini doganali o delle compagnie portuarie sono all'immediata dipendenza del Magazziniere.

In caso di assenza, il Magazziniere è sostituito da un impiegato designato dal Capo della dogana.

Art. 78. — Per i magazzini di temporanea e di diretta custodia spetta al Magazziniere:

a) di curare la distribuzione delle merci nei locali di deposito e promuovere gli opportuni provvedimenti nei casi di dispersione o di deterioramento:

b) di fare le opportune riserve nei casi di colli che appariscano deteriorati o manomessi e di respingere le merci che per il loro stato e la loro specie non fossero ammissibili nei magazzini;

c) di attestare la data di introduzione delle merci agli effetti dei diritti di magazzinaggio;

d) di proporre in tempo le riparazioni che si rendessero necessarie ai magazzini, perchè le merci non abbiano a soffrire detrimenti;

e) di promuovere i provvedimenti relativi alle merci per le quali siano scaduti i termini di deposito.

Per i magazzini dati in affitto e per quelli di proprietà privata spetta al Magazziniere di vigilare, nell'interesse della finanza, la gestione delle merci in essi depositate, tenendo la rubrica prescritta dall'art. 250 del regolamento doganale e promuovendo dal Ricevitore la tempestiva rinnovazione degli atti di garanzia. Un estratto di tale rubrica deve dal Magazziniere essere trasmesso alla fine di ogni anno al Capo della dogana per i provvedimenti relativi alle verificazioni dei depositi secondo l'art. 241 del detto regolamento.

Capo XII. — *Primi procuratori, Procuratori e Viceprocuratori.*

Art. 79. — I Primi procuratori i Procuratori ed i Viceprocuratori sono assegnati promiscuamente a tutti i servizi della dogana cui sono addetti, tenendo conto della capacità e delle attitudini, del titolo di studio posseduto ed anche delle condizioni di età e di salute, in rapporto specialmente con le esigenze dei servizi delle visite negli uffici ai quali sono destinati.

Nelle dogane o sezioni alle quali insieme con gli impiegati del gruppo *B* non siano assegnati impiegati del gruppo *C*, le attribuzioni proprie di questi sono disimpegnate dagli impiegati del gruppo *B*.

Capo XIII. — *Personale del gruppo C.*

Art. 80. — Spettano al personale di gruppo *C*:

a) i servizi delle scritture doganali in genere, salva la parte assegnata al gruppo *B* e più particolarmente la registrazione dei documenti e tenuta dei registri;

b) l'assistenza al movimento delle merci in arrivo o in partenza negli spazi doganali, in quanto tali incombenze non rientrino nelle attribuzioni della R. guardia di finanza;

c) il riscontro esterno e la pesatura delle merci all'atto dell'introduzione nei magazzini doganali e la tenuta dei registri di temporanea custodia;

d) le operazioni relative alle merci nazionali in cabotaggio non demandate al personale del gruppo *B*;

e) i lavori di ordine e di scrittura compresa la copiatura a macchina e la tiratura di copie con apparecchio duplicatore;

f) i servizi di statistica, di contabilità e di revisione sussidiariamente all'opera del personale del gruppo *B*.

Il personale di gruppo *C* è anche incaricato dei servizi di archivio o di economato, alla dipendenza del Ricevitore e può anche essere incaricato della reggenza di dogane di quinta o sesta classe o delle funzioni di Cassiere o di Magazziniere negli uffici di minore importanza.

Art. 81. — Ai Commissari capi ed ai Commissari sono conferite le attribuzioni più importanti fra quelle indicate nel precedente articolo.

Art. 82. — Gli impiegati di gruppo *C* che siano aggregati ai Laboratori chimici delle dogane e I. I. ed agli Uffici indicati dall'art. 2 sono sottoposti alle discipline stabilite dai regolamenti di servizio per i personali dei detti laboratori e uffici.

Art. 83. — Gli impiegati dei gruppi *B* e *C* che siano incaricati della reggenza delle dogane con le funzioni di Ricevitore, assumono di questo le attribuzioni ed i doveri.

Capo XIV. — *Personale in prova.*

Art. 84. — Il personale in prova è assegnato ai servizi propri della categoria cui esso appartiene e sarà cura dei Capi delle dogane di avvicendarlo nelle diverse mansioni ed operazioni affinchè possa acquistare buona conoscenza dei servizi medesimi.

Capo XV. — *Sottufficiali della R. Guardia di finanza del contingente sedentario.*

Art. 85. — I Sottufficiali della R. Guardia di finanza del contingente sedentario, incaricati della reggenza di dogane di VI classe, con le funzioni di Ricevitore, hanno le attribuzioni ed i doveri propri dei Ricevitori e dipendono, in rapporto a tale incarico, dal Direttore superiore della Circoscrizione doganale.

Se hanno la reggenza di sezioni doganali o di posti di osservazione dipendono dai Capi delle dogane ai quali le sezioni o i posti di osservazione sono aggregati.

Art. 86. — I Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza posti a disposizione per i servizi doganali giusta l'organico del Corpo, e che rimangono disponibili dopo aver provveduto alla reggenza delle piccole dogane, sezioni e posti di osservazione ai sensi del precedente articolo, possono essere destinati a servizi interni e di sorveglianza nelle dogane con l'incarico, specialmente, di assistere al movimento delle merci in arrivo ed in partenza negli spazi doganali. In tali attribuzioni essi dipendono dal Capo del servizio al quale sono destinati.

CAPO XVI. — *Personale subalterno.*

Art. 87. — I Commessi sono incaricati di apporre i bolli e gli altri contrassegni doganali alle merci ed ai veicoli, nonchè ai campioni delle merci prelevate per analisi, controversia di tariffa o per la spedizione ad altre dogane, di assistere all'apertura dei colli per la visita ed alla ricomposizione di essi, di eseguire, sotto la direzione dell'impiegato preposto al servizio, la visita materiale dei bagagli dei viaggiatori e le perquisizioni sulle persone di sesso maschile.

Sono anche incaricati della custodia dei locali doganali e della loro pulizia, del trasporto dei documenti e della corrispondenza e degli altri simili servizi accessori inerenti al funzionamento dell'ufficio al quale sono assegnati.

Art. 88. — Le Visitatrici sono addette alla visita personale delle donne e devono prestarsi anche alla pulizia dei locali dell'ufficio al quale sono destinate.

Art. 89. — I Commessi e le Visitatrici dipendono dall'Impiegato preposto all'ufficio cui sono assegnati.

Art. 90. — I militari della R. Guardia di finanza in servizio presso le dogane, i Commessi e le Visitatrici non possono procedere a perquisizioni sulle persone senza averne avuto ordine o autorizzazione volta per volta, dal Capo del servizio delle visite o da Chi ne faccia le veci.

L'ordine od autorizzazione non verrà dato se non nel caso di fondato sospetto.

Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX, n. 1133.

Erezione in ente morale dell'Ente autonomo del teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1570;

Veduta la domanda in data 15 gennaio 1941-XIX con la quale il presidente dell'Ente autonomo del teatro « Giuseppe Verdi » in Trieste ha chiesto che la predetta istituzione venga eretta in ente morale e ne sia approvato il relativo statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ente autonomo del teatro « Giuseppe Verdi » di Trieste è eretto in ente morale e ne è approvato l'unito statuto composto di 14 articoli e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, *foglio* 36. — MANCINI

Statuto dell'Ente autonomo per il teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste

Art. 1.

È costituito in Trieste l'Ente per il teatro « Verdi » di Trieste ai sensi del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438. Esso, denominato Ente autonomo del teatro comunale Giuseppe Verdi, ha personalità giuridica ed è posto sotto la diretta vigilanza del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

Scopo dell'Ente è quello di allestire nel teatro comunale Giuseppe Verdi spettacoli lirici e concerti con carattere di alta manifestazione d'arte e degni della tradizione del teatro.

L'Ente può eventualmente organizzare spettacoli e manifestazioni anche fuori della propria sede, avvalendosi di regola, del personale artistico scritturato per le stagioni; può altresì svolgere un programma di rappresentazioni drammatiche: in tal caso deve chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della cultura popolare.

L'attività dell'Ente è diretta non a fini di lucro ma soprattutto alla educazione musicale e teatrale del popolo.

L'Ente deve provvedere direttamente alla gestione del teatro.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili consistenti in materiale scenico, arredamento uffici e locali vari, da fondi liquidi e crediti, nonchè da tutto quanto può pervenirgli a titolo patrimoniale per donazioni, lasciti e simili. L'Ente gode inoltre dell'uso gratuito del teatro.

Tutte le attività e tutti gli avanzi di gestione liquidi destinati ad incremento del patrimonio dell'Ente debbono essere investiti in titoli di Stato nominativi.

L'Ente deve inoltre provvedere a costituire un fondo di riserva che dovrà raggiungere una cifra pari al 10 % delle spese complessive di ogni esercizio, consolidando tale cifra delle spese sulla media risultante dalle uscite degli ultimi tre esercizi.

Al fondo di riserva non dovrà attingersi se non con l'approvazione del Ministero della cultura popolare e su proposta del sovraintendente approvata dal Comitato dell'Ente, negli eventi veramente straordinari riguardanti le gestioni teatrali.

Art. 4.

Le entrate ordinarie con le quali l'Ente provvede al suo funzionamento ed al raggiungimento dei suoi fini sono costituite dai contributi annui (con impegni triennali rinnovabili):

1) del comune di Trieste;
2) della provincia di Trieste;

3) dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Trieste;

4) della Federazione nazionale fascista degli armatori dell'Adriatico orientale;

5) della Cassa di risparmio di Trieste;

6) delle Assicurazioni generali di Trieste;

7) della Riunione Adriatica di Sicurtà;

8) dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Trieste;

9) di privati sovventori;

nonchè:

a) dai proventi delle stagioni liriche, dei concerti e delle manifestazioni da esso organizzate, costituiti dagli abbonamenti, dagli incassi e da ogni altro ricavo derivante dalla sua attività artistica;

b) dai contributi e dalle sovvenzioni che vengono eventualmente in seguito deliberati dagli enti suindicati o da qualsiasi altro ente di carattere pubblico o privato;

c) da ogni provento o contributo che ad esso pervenga in relazione alla sua attività e per disposizioni legislative o per private donazioni, oblazioni e legali.

Art. 5.

Nessuna responsabilità finanziaria contraggono il Comune, la Provincia e gli altri enti sopraindicati fuori delle somme che abbiano regolarmente erogate a termini del precedente articolo.

Art. 6.

L'Ente è retto dal podestà di Trieste presidente che, però, in tale qualità non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Comune, assistito da un Comitato composto:

1) dal sovraintendente del teatro comunale Giuseppe Verdi nominato dal Ministro per la cultura popolare, sentito il podestà di Trieste;

2) da tre rappresentanti del comune di Trieste;

3) da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale dei musicisti giuridicamente riconosciuta e competente per territorio;

4) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

5) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista lavoratori dello spettacolo.

Qualora l'Ente riceva altre sovvenzioni fisse oltre quelle indicate nell'art. 4 le amministrazioni sovventrici potranno avere un proprio rappresentante nel Comitato predetto.

Le nomine dei membri del Comitato devono essere approvate dal Ministero della cultura popolare.

Ove l'Ente riceva private sovvenzioni il presidente di esso ha facoltà di proporre al Ministero della cultura popolare che siano nominati membri del Comitato per la durata della sovvenzione ed in aggiunta a quelli sopra previsti anche tali sovventori. Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di non dare corso alla proposta suddetta sopratutto se l'entità della somma elargita non sia di una certa importanza.

Il sovraintendente ed i membri del Comitato, esclusi i privati sovventori che ne facciano eventualmente parte, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del biennio si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina ed i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i sostituiti.

La carica di presidente e di membro del Comitato è gratuita.

La carica di sovraintendente è retribuita e l'ammontare della retribuzione è stabilita dal presidente in misura non eccedente quella indicata nell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438, e deve essere approvata dal Ministro per la cultura popolare.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il sovraintendente propone al presidente per la sua approvazione tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione e la gestione del teatro o dei teatri gestiti dall'Ente.

Egli formula le proposte per l'assunzione del personale tecnico artistico ed amministrativo, indicandone i relativi compensi.

Ove il presidente non accetti, per la scelta degli artisti, dei direttori ed in genere di tutto il personale occorrente alla formazione degli spettacoli, le proposte del sovraintendente, la questione viene devoluta al Ministero della cultura popolare che decide in via definitiva.

Art. 8.

Il sovraintendente deve compilare entro il mese di maggio di ogni anno il progetto di cartellone programma della stagione lirica che ha inizio nell'autunno o inverno successivo.

Esso deve essere sottoposto alla approvazione del Comitato e trasmesso, unitamente al progetto di elenco artistico, almeno tre mesi prima dell'inizio delle rappresentazioni, al Ministero della cultura popolare - Direzione generale per il teatro e per la musica, per la dovuta approvazione ai sensi del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438.

Parimenti dovrà essere trasmesso alla Direzione generale per il teatro e per la musica il programma di qualsiasi altra manifestazione, che l'Ente intendesse eventualmente di organizzare.

Art. 9.

Il Comitato previsto dall'art. 6 è convocato dal presidente due volte l'anno per l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi e per l'approvazione del programma artistico della futura stagione.

Il Comitato può essere convocato inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Il Comitato delibera a maggioranza e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano oltre al presidente ed al sovraintendente almeno quattro membri. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I bilanci sono approvati dal Comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri, oltre al presidente ed al sovraintendente, e sentito il parere dei revisori.

I bilanci approvati debbono essere inviati al Ministero della cultura popolare.

Delle adunanze del Comitato viene redatto verbale, a cura del segretario, nominato dal Comitato fuori dal proprio seno o di un membro di esso a cui il presidente affidi le funzioni del segretario.

I verbali delle adunanze del Comitato vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Copia di essi dovrà essere trasmessa al Ministero della cultura popolare.

Art. 10.

I revisori dei conti sono in numero di tre: due vengono designati dal prefetto ed uno dal podestà. Essi sono annualmente nominati dal Ministro per la cultura popolare.

L'opera dei revisori è retribuita e la misura del compenso è fissata dal prefetto all'atto della nomina.

Le conclusioni dei revisori nell'esercizio della vigilanza annuale debbono essere notificate al Ministero della cultura popolare per il tramite del prefetto.

Art. 11.

Uno speciale regolamento, da approvarsi dal Comitato, disciplinerà tutto quanto attiene all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente, nonchè la nomina, il licenziamento ed il trattamento economino del personale stabile addetto all'Ente.

Art. 12.

In caso di scioglimento dell'Ente autonomo il residuo netto del patrimonio verrà devoluto a scopi che saranno stabiliti di accordo tra il comune di Trieste e il Ministero della cultura popolare.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14.

Per quanto non è contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 438.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1941-XIX, n. 1134.

Concessione, a carico dello Stato, di una quota di integrazione sul prezzo del bestiame bovino conferito per la macellazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, per cause di guerra, di incoraggiare la produzione del bestiame bovino con un premio, da parte dello Stato, allo scopo di assicurare le necessarie disponibilità del predetto bestiame per l'alimentazioni delle Forze armate e della popolazione civile, fermi restando i prezzi al consumo delle carni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' assunto, a carico del bilancio dello Stato, a partire dal 1° luglio 1941-XIX, e per tutta la durata dello stato di emergenza, il pagamento a favore degli allevatori, di una quota di integrazione di prezzo per ogni chilogrammo di peso vivo del bestiame bovino destinato al consumo interno conferito per la macellazione a mezzo raduni indetti dal Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, o a mezzo delle cartoline 5-*B*, rilasciate dallo stesso Settore, in base alle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A. ha il compito di provvedere al pagamento dell'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo, nella misura fissata nell'annessa tabella, che, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini del presente decreto, essere effettuate anticipazioni di fondi al Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A. con le modalità da stabilirsi mediante decreto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze. Per la provincia di Lubiana le anticipazioni saranno disposte a favore dell'Alto commissario.

In detto decreto saranno anche stabilite le modalità di pagamento della quota di integrazione spettante agli allevatori di bestiame bovino della provincia di Lubiana.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 438, foglio 45. — MANCINI

Valutazione del bestiame bovino da macello e quota di integrazione per ogni Kg. di peso vivo conferito

TABELLA A.

CATEGORIA	QUALITÀ	ETÀ	GRUPPO A — Bovini di razza Chianina e derivati con prelevanti caratteri della Chianina, Perugina, Marchigiana, Romagnola, Simmenthal, Piemontese (esclusa la vacca)				GRUPPO B — Bovini di razza Valdostana, Mucca Pisana, Bruno Sarda, Pugliese migliorata del Veneto e dell'Emilia. Al completo i buoi, tori, manzi e vitelli delle razze Modenese e Reggiana, le vacche della razza Piemontese e tutti gli altri bovini non elencati negli altri gruppi				GRUPPO C — Razza Modicana, Modicana-sarda, Sarda, (buoi e le vacche di razza podolica di montagna di qualsiasi zona), Pugliese, Campana, Lucana, Calabrese, Maremmana; le vacche di razza Bruno Alpina, Frisona, Rondena, Burlina, Tarina, Pontremolese, Norica e tutte le altre vacche da latte			
			Resa %	Prezzo valutazione per Kg.	Quota integrazione per Kg.	Prezzo da corrispondere ai conferenti per Kg.	Resa %	Prezzo valutazione per Kg.	Quota integrazione per Kg.	Prezzo da corrispondere ai conferenti per Kg.	Resa %	Prezzo valutazione per Kg.	Quota integrazione per Kg.	Prezzo da corrispondere ai conferenti per Kg.
Vitelli latte della coscia senza limitazione peso	Extra preparati resa minima sotto pelle 66 %		70	9,50	1,15	10,65	—	—	—	—	—	—	—	—
Vitelloni extra	Resa minima 55 %	Maschi e femmine prima, due denti fatti	55	6,30	1,15	7,45	55	6,30	1,15	7,45	55	6,30	1,15	7,45
Vitelloni, giovenche, manzi e manze	Prima . . .	Maschi interi sino due incisivi permanenti purchè non adibiti già alla monta	53	5,50	1,15	6,65	52	5,20	1,15	6,35	50	4,80	1,15	5,95
	Seconda . .	Maschi castrati sino a sette incisivi permanenti	50	5 —	0,90	5,90	49	4,70	0,90	5,60	47	4,30	0,90	5,20
	Terza . . .	Femmine fino a quattro incisivi permanenti	47	4,50	0,60	5,10	46	4,20	0,60	4,80	44	3,80	0,60	4,40
Buoi	Prima . . .	Maschio castrato con tutti incisivi permanenti	53	5,40	1,15	6,55	52	5 —	1,15	6,15	50	4,50	1,15	5,65
	Seconda . .		49	4,70	0,90	5,60	48	4,40	0,90	5,30	46	3,90	0,90	4,80
	Terza . . .		45	3,80	0,60	4,40	43	3,60	0,60	4,20	42	3,30	0,60	3,90
Vacche . . .	Prima . . .	Femmine che abbiano partorito e giovenche con 5 e più denti incisivi permanenti	50	5 —	1,15	6,15	48	4,50	1,15	5,65	46	4 —	1,15	5,15
	Seconda . .		46	4,20	0,90	5,10	44	3,80	0,90	4,70	42	3,50	0,90	4,40
	Terza . . .		42	3,40	0,60	4 —	41	3,30	0,60	3,90	38	3 —	0,60	3,60
Tori	Prima . . .	Maschi interi con tre o più incisivi da adulto o che pur avendo tutti i denti da latte ovvero 1 o 2 incisivi permanenti abbiano funzionato per la monta	58	5,40	1,15	6,55	55	5 —	1,15	6,15	52	4,40	1,15	5,55
	Seconda . .		53	4,70	0,90	5,60	50	4,40	0,90	5,30	48	3,90	0,90	4,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

TASSINARI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Conca » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Conca », riportato nel catasto del comune di Foggia, in testa a Delli Santi, Cimaglia Caterina fu Francesco, partita 270, foglio di mappa 187, particelle 12 e 13; foglio di mappa 189, particelle 1, 2, 3, 4, 5; foglio di mappa 190, particelle 2 e 3, Ha. 212.55.10, imponibile L. 14.349,85.

Il detto fondo confina: a nord, con Paranzino Francesca fu Giuseppe; ad est, con Piria marchesa Carmen fu Raffaele e Arbora Margherita di Gennaro; a sud, con Statella Giovanni ed altri; ad ovest, con Di Loreto Enrico fu Valerio, Arbore Margherita di Gennaro e con Di Loreto Enrico fu Valerio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Conca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 485.000 (quattrocentottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1941-XIX
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 365. — LESEN

(4095)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 ottobre 1941-XIX.

Facoltà del Comandante del Corpo di spedizione italiano in Russia di concedere decorazioni al valor militare sul campo.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, relativo a nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dal 15 settembre 1941-XIX, è data facoltà al Comandante del Corpo di spedizione italiano in Russia di conferire decorazioni al valor militare sul campo, limitatamente alle medaglie d'argento e di bronzo e alla croce di guerra al valor militare ai dipendenti militari di truppa, ai sottufficiali ed agli ufficiali inferiori che si siano dimostrati, per eccezionali atti di valore, meritevoli di immediata e particolare distinzione.

Il conferimento delle decorazioni, ai sensi del comma precedente, è sanzionato con decreto Reale.

Art. 2.

Per ogni conferimento di decorazione, ai sensi dell'articolo precedente, il Comandante del Corpo di spedizione italiano in Russia, trasmette ai Ministeri della marina e dell'aeronautica, se trattasi di conferimento a personale da essi rispettivamente dipendente e al Ministero della guerra negli altri casi, un rapporto circostanziato e documentato sul fatto d'arme e compila la relativa motivazione.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso presso il Comando del Corpo di spedizione italiano in Russia.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 16 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4113)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1941-XIX.

Nomina dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, riguardante l'istituzione dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.);

Vista la designazione della Ragioneria generale dello Stato in data 25 giugno 1941-XIX e del presidente della Corte dei conti in data 31 luglio 1941-XIX;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1941-42:

quali sindaci effettivi i signori:

Gr. uff. Carlo Ottavi, in rappresentanza della Corte dei conti;

Comm. rag. Giuseppe De Anna, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Comm. rag. Andrea Mercanti, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

quali sindaci supplenti i signori:

Dott. Gino Bianchini, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Dott. Antonio Catania, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4107)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1941-XIX.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII;

Veduto il decreto interministeriale 31 gennaio 1941-XIX, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII, dei quali, col R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, venne autorizzata l'emissione, in serie, ciascuna di lire un miliardo di capitale nominale, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di lire 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice, collocate, nella parte superiore del foglio, e dalle quali il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo, e di diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di nove cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli dei tagli da lire 500, 1000 e 2000, in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio, quelli da lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in calcografia, sul prospetto, e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata, usata per la stampa dei buoni di tutte le serie, è bianca, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; di colore rosa, per i tagli di lire 5000, 10.000 e 20.000; e di colore azzurro, per i tagli di lire 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita da una cornice ad intreccio di foglie di alloro, legate con nastri, lungo i lati, sinistro, destro e inferiore, del titolo; mancante nel lato superiore della matrice e contromatrice; ripetuta lungo la lista di separazione del titolo dalla matrice e contromatrice e nello spazio fra il titolo e le cedole. In questi ultimi due tratti, la cornice in filigrana è interrotta, al centro, dalla leggenda, anch'essa in filigrana, « Regno d'Italia ».

In corrispondenza degli angoli inferiori, sinistro e destro, del corpo del titolo, la filigrana riproduce, in chiaro-scuro, rispettivamente, l'effige di Cerere e quella di Minerva, racchiuse, ciascuna, in una cornice circolare in filigrana chiara.

Nella parte centrale di ogni singola cedola, la filigrana reca un disco scuro, e, nell'interno di questo, la indicazione, in chiaro, del numero d'ordine della cedola.

Art. 2.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare a motivi « bianco-linea »; e contiene, nella parte interna superiore di ciascuno dei lati, destro e sinistro, della cornice, tre fasci littori, con le scuri rivolte all'esterno. Esso presenta, inoltre, un fondo costituito dalla leggenda, in caratteri minuti, « Buono del tesoro », ondulata e ripetuta, in senso orizzontale, innumerevoli volte. Siffatto fondo è di diversa tonalità di colore, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000, è di una sola tonalità per tutti gli altri tagli.

Lo stesso prospetto reca, nella parte centrale superiore, un bassorilievo simboleggiante le vittorie che sollevano l'Italia, racchiuse in una cornice di foglie di alloro legate con nastri. Tale bassorilievo, in disegno a « numismatica », contiene, negli angoli superiori, rispettivamente, le date IV, XI e MCMXVIII, e, sotto il lato superiore, il motto « tra le consacranti vittorie ». Per i soli tagli di lire 500, 1000 e 2000, il bassorilievo ha un fondo a linee ondulate orizzontali.

Fra il lato superiore della cornice esterna del buono e la cornice del bassorilievo, è impressa la dizione, in carattere maiuscolo, « Regno d'Italia ».

Fra il bassorilievo e il lato inferiore della cornice esterna del buono sono impresse le leggende, in caratteri maiuscoli, « Buono del tesoro novennale a premi, 5 % - pagabile nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti, 5 % - R.D.L. 23 gennaio 1941-XIX, n. 6 - . . . . serie di 2 milioni di buoni da lire 500 caduno ».

Le diverse serie sono contraddistinte da numeri ordinali « prima, seconda, terza, ecc. », indicati in lettere maiuscole. Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi in ciascun taglio, dei numeri d'iscrizione dei buoni stessi, e dell'ammontare capitale del titolo, in lettere; nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo, con esenzione da ogni imposta presente e futura, rimborsabile al portatore il 15 febbraio 1950-A. XXVIII E.F. ».

Seguono la data di emissione originaria del debito, 15 febbraio 1941-A. XIX E.F., e la firma del direttore generale del Tesoro « Grassi », impressa a stampa mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro, è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali di interessi e dei premi e il rimborso del capitale; e, sul lato inferiore destro, è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Nella parte centrale del lato inferiore, è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato e la leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

La lista di separazione, lungo la quale si eseguisce lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, su un fondo a « mille nomi » recante la dizione « Buono del tesoro », molte volte ripetuta, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; e su un fondo composto da sole linee ondulate, per gli altri tagli; reca, ripetuta due volte, la leggenda « Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo.

Art. 3.

Il rovescio del buono consta di tre parti.

La prima parte, nel lato superiore del buono, contiene un'avvertenza, racchiusa in una cornice lineare. Tale avvertenza riporta indicazioni concernenti la partecipazione del buono a premi, e il pagamento di essi con esenzione da imposte, nonchè il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale. Segue la tabella dei premi da estrarsi, per ciascuna serie, il 10 giugno e il 18 novembre di ogni anno.

La seconda parte, collocata al centro, è contornata da una cornice « bianco-linea », che racchiude un fondo a « mille nomi », nel quale è ripetuta, in senso orizzontale ondulato, la indicazione « Buono del tesoro ». Su tale fondo sono impressi, lungo il lato superiore, la dicitura « Buono del tesoro novennale »; al centro, lo stemma dello Stato; e, lungo il lato inferiore, le indicazioni della serie e dell'interesse annuo 5 %.

La terza parte racchiude, in una cornice lineare, uno spazio in bianco destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 4.

Le diciotto cedole sono numerate, dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio bianco rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice è impressa, entro una piccola cornice rettangolare, la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII. Ai lati, destro e sinistro, ogni cedola presenta due spazi rettangolari, racchiusi in una cornice a scacchetti, con le indicazioni, rispettivamente, della serie, in cifre romane, e dell'importo della cedola, in cifre arabe.

Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « Buono del tesoro novennale 5 % a premi », alla quale seguono le indicazioni dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre, della scadenza semestrale; del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi nel titolo; della serie; del saggio di interesse 5 % e dei numeri di iscrizione dei buoni.

Ai lati, destro e sinistro, la cedola presenta due spazi circolari, in bianco, sui quali sono impressi, rispettivamente, un fascio littorio e il bollo a secco.

La cedola è stampata su di un fondo a « mille nomi », costituito dalle parole « Buono del tesoro », in caratteri minutissimi, molte volte ripetute.

Il rovescio di ogni singola cedola presenta, ai lati sinistro e destro, due rosoni identici, a motivi « nero-linea », che recano stampata, al centro, la parola « cedola », e, sopra e sotto tale dicitura, la indicazione, in cifre, del numero d'ordine progressivo della cedola stessa. Fra i due rosoni, lungo il lato inferiore, è stampata la dicitura « pagabile nel Regno, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti ».

Art. 5.

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli, e precisamente:

taglio da lire 500 - arancione
» 1.000 - verde smeraldo
» 2.000 - bleu
» 5.000 - verde
» 10.000 - bruno
» 20.000 - viola
» 50.000 - rosso granato
» 100.000 - nero

Tale colorazione del prospetto dei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e precisamente:

Prima serie - nero;
Seconda serie - giallo cromo;
Terza serie - azzurro;
Quarta serie - arancione;
Quinta serie - rosa violaceo;
Sesta serie - verde smeraldo;
Settima serie - viola;
Ottava serie - giallo ocra;
Nona serie - bruno violaceo;
Decima serie - verde;
Undicesima serie - bleu;
Dodicesima serie - rosso cinabro;
Tredicesima serie - viola rossastro;
Quattordicesima serie - bruno rossastro;
Quindicesima serie - bleu nero;
Sedicesima serie - verde bottiglia;
Diciassettesima serie - bruno scuro;
Diciottesima serie - bleu nero;
Diciannovesima serie, bleu elettrico.

Tale colorazione del rovescio è identica per i vari tagli di ogni serie.

I numeri di iscrizione dei buoni e le firme sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(4129)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1941-XIX.
Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 febbraio 1950-XXVIII;

Veduto il decreto interministeriale 31 gennaio 1941-XIX, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione

ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 12 giugno 1941-XIX, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro nominativi, rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII, dei quali venne autorizzata la emissione col Regio decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta filigranata bianca.

La carta presenta, in filigrana chiara, quattro fasce, in senso verticale, formate da losanghe, a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, corone Reali intramezzate da linee ondulate.

Art. 2.

Ciascun buono del Tesoro novennale 5 %, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII, nominativo, si compone: di una matrice, collocata nella parte superiore del titolo, e di una contromatrice, posta lungo il lato destro, dalle quali il titolo stesso viene distaccato, all'atto dell'emissione; del corpo del titolo e di diciotto cedole per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, lungo il lato inferiore del foglio, su due colonne di nove cedole ciascuna.

Il corpo del buono nominativo è contornato da una cornice rettangolare, riproducente foglie di alloro legate con nastri; e reca, lungo ciascuno dei lati, destro e sinistro, della stessa cornice, nella parte esterna, un fascio littorio, con la scure rivolta in fuori. Intorno alla cornice, ed esternamente, tranne che in corrispondenza del lato inferiore, il titolo presenta un fondo a linee ondulate orizzontali. Lungo la parte superiore della cornice è stampata la dizione « Regno d'Italia » in carattere romano vuoto.

La parte interna del buono, racchiusa entro la cornice, reca un fondo « mille nomi », con la dizione in caratteri minutissimi, « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte. Tale fondo è interrotto, nella parte centrale inferiore, da un disco bianco, sul quale è applicato il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Il prospetto del buono reca, nella parte superiore, le leggende in caratteri maiuscoli: « Buono del Tesoro novennale a premi - fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura - emesso in base al R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6 ». A sinistra di tale dicitura è la indicazione della serie, con numero ordinale, in lettere: « prima, seconda, terza, ecc. serie », seguita dalla indicazione del saggio di interesse, 5 %; e, a destra, uno spazio tratteggiato, destinato alla impressione del numero di iscrizione del buono.

Seguono, la indicazione del capitale nominale rappresentato dal titolo, e quella della data di rimborso del capitale stesso, 15 febbraio 1950-XXVIII E.F.; e segue, infine, uno spazio per la trascrizione della intestazione del buono e delle eventuali annotazioni.

Nell'angolo inferiore sinistro sono riservati degli spazi per le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione; e, nell'angolo inferiore destro, lo spazio per la impressione a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

Art. 3.

Il rovescio del buono nominativo, in corrispondenza del corpo del titolo, consta di tre parti. La prima parte, da sinistra a destra, comprende una tabella per la indicazione dei tagli e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore, che il titolo nominativo rappresenta. La seconda parte è riservata alle annotazioni relative all'eventuale pagamento dei premi. La terza, dopo un'avvertenza, concernente la estrazione e il pagamento dei premi, il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale, contiene la tabella dei premi, da estrarsi semestralmente, per ciascuna delle diciannove serie dei buoni novennali 5 %, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII.

Le liste di separazione, lungo le quali si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, nonchè la lista di separazione del titolo dalla colonna interna delle cedole, sono costituite da un disegno a greca, tratteggiato, sul quale sono stampate le parole « Direzione generale del Tesoro », in carattere romano.

Art. 4.

Le diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, collocate in corrispondenza del lato inferiore del titolo, sono numerate dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Le due colonne di cedole sono divise da una lista di separazione identica a quella che separa il corpo del titolo dalla colonna interna delle cedole.

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice, che riproduce foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice sono riportate la indicazione della serie, in numeri romani, e la indicazione del saggio di interesse 5 %; e, sul lato destro, la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII.

Lo stesso prospetto reca, sull'angolo superiore sinistro, uno spazio riservato per la indicazione del numero di iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalla dizione « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi »; dalla indicazione della scadenza semestrale della cedola; dalla indicazione dell'ammontare di essa; e, infine, lungo il lato inferiore, da un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla dizione circolare « Regno d'Italia » preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi », identico a quello del corpo del titolo.

Sul rovescio di ogni singola cedola, in corrispondenza alla parte centrale, è impresso un rosone che contiene uno spazio bianco, sul quale è stampata la indicazione della serie cui il buono appartiene, seguita dalla indicazione del saggio di interesse 5 %.

Art. 5.

I buoni nominativi sono stampati, sul prospetto e sul rovescio, in colori diversi per le singole serie, come segue:

SERIE	PROSPETTO		ROVESCIO
	Cornice	Fondo	
Prima	Nero	Grigio	Nero
Seconda	Marrone	Arancione	Marrone
Terza	Bleu	Celeste	Bleu
Quarta	Arancione	Giallo arancio	Arancione
Quinta	Rosso violaceo	Rosa	Rosso violaceo
Sesta	Verde	Verde chiaro	Verde
Settima	Violetto	Viola chiaro	Violetto
Ottava	Bruno chiaro	Avana	Bruno chiaro
Nona	Bruno	Grigio viola	Bruno
Decima	Verde nero	Grigio verde	Verde nero
Undicesima	Bleu cobalto	Grigio perla	Bleu cobalto
Dodicesima	Rosso cinabro	Rosa	Rosso cinabro
Tredicesima	Rosso viola	Rosa viola	Rosso viola
Quattordicesima	Bleu acciaio	Grigio perla	Marrone
Quindicesima	Marrone	Giallo ocra	Bleu acciaio
Sedicesima	Marrone	Grigio perla	Marrone
Diciassettesima	Verde bottiglia	Grigio viola	Verde bottiglia
Diciottesima	Bleu cobalto	Rosa viola	Bleu cobalto
Diciannovesima	Rosso sangue	Grigio	Rosso sangue

I numeri di iscrizione e le firme sono impressi, per tutte le serie, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, in rappresentanza di buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 febbraio 1950-XXVIII, dei quali è stata autorizzata l'emissione col R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1941-XIX, n. 210, sono costituiti da fogli esterni (copertine) e da fogli intercalari, stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La carta presenta una filigrana chiara, costituita da fasce orizzontali, formate da losanghe a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, sono collocate, in senso verticale, corone Reali, intramezzate da linee ondulate.

La prima e la quarta pagina dei fogli esterni e le quattro pagine dei fogli intercalari hanno un identico fondo « mille nomi », con la dizione « Buono del Tesoro », impressa in senso orizzontale e ondulata.

La prima pagina del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto, contornato da una cornice a motivi ornamentali, la quale, lungo la parte centrale di ciascuno dei lati, destro e sinistro, presenta un fascio littorio con la scure rivolta verso destra.

Il prospetto reca, nella parte superiore, le leggende, in caratteri maiuscoli: « Regno d'Italia - Buoni del Tesoro novennali a premi - rimborsabili il 15 febbraio 1950-A. XXVIII E.F. - fruttanti l'interesse del 5 % annuo - pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti - con esenzione da ogni imposta presente e futura - R. decreto-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6 - libretto nominativo ». Seguono, lo schema per la indicazione, in lettere, dell'importo originario del libretto, in capitale nominale, e per la indicazione della serie, e lo spazio per la trascrizione della intestazione e per le eventuali annotazioni.

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione del libretto e dell'importo originario in capitale nominale.

In uno spazio circolare in bianco, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro, è impresso il bollo a secco, formato dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo un'avvertenza concernente l'accertamento del valore vigente del libretto, sono riservati gli spazi destinati all'indicazione della data di emissione del libretto e del numero di posizione, ed alla impressione, a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

La seconda e terza pagina del foglio esterno (copertina) sono completamente in bianco.

La quarta pagina presenta il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti; e contiene diciotto caselle, disposte su due colonne, limitate, ciascuna, da una cornice lineare, recanti, lungo il lato superiore, la indicazione della scadenza semestrale, e destinate alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata di interessi.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto, in dipendenza di operazioni di tramutamento dei buoni già compresi nel libretto medesimo.

I primi contengono, nelle quattro pagine, tabelle per la descrizione dei buoni unitari compresi nel libretto, e per altre annotazioni; mentre gli altri intercalari presentano, in ognuna delle quattro pagine, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari, destinate alla compilazione dei conti di riduzione dell'importo del libretto in dipendenza di operazioni.

Ciascuna delle quattro pagine delle due specie di fogli intercalari ha il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro della prima pagina di tutti i fogli intercalari è, infine, impresso, in apposito spazio circolare, un bollo a secco identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

La prima e la quarta pagina dei fogli interni (copertina) e le quattro pagine dei fogli intercalari, sono stampate, nel fondo, in colore arancione, e, nelle cornici e nelle leggende, in colore bruno.

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4128)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1941-XIX.

Disciplina della raccolta, della conservazione e della distribuzione delle uova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio successivo)

modificato dal decreto Ministeriale 27 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 successivo) contenente disposizioni per assicurare una sufficiente disponibilità di uova per il consumo del periodo autunno-invernale;

Considerata la necessità, per causa derivante dall'attuale stato di guerra, di disciplinare la raccolta, la conservazione e la distribuzione delle uova;

Decreta:

Art. 1.

E' demandato alla Federazione nazionale fascista commercianti prodotti zootecnici il compito della raccolta, conservazione e distribuzione delle uova fresche, di quelle comunque conservate.

La predetta Federazione svolgerà tale compito sulla base e nei limiti delle direttive che all'uopo impartirà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

La raccolta delle uova fresche di produzione nazionale sarà effettuata dalla Federazione di cui al precedente articolo a mezzo di apposite ditte e raccoglitori autorizzati, forniti di speciale tessera di riconoscimento vistata dalla Sezione provinciale dell'alimentazione.

In conseguenza — fatta eccezione della raccolta effettuata dagli esercenti il commercio al minuto per le sole necessità del consumo locale e della vendita diretta da parte del produttore al consumatore — è vietata la raccolta da parte di qualsiasi persona giuridica o fisica, qualsiasi contrattazione e qualsiasi trasporto di uova.

Art. 3.

Le uova raccolte ai termini del precedente articolo e quelle importate restano vincolate a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ne disporrà per la quota da immettere al consumo e per quella da conservare in frigo o con altri procedimenti idonei per sopperire alle necessità del periodo autunno-invernale.

La ripartizione tanto delle uova fresche, quanto di quelle conservate tra le Provincie del Regno, verrà fatta dalla Federazione predetta in base ai piani di assegnazione provinciale stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La immissione al consumo in ciascuna Provincia avrà luogo sulla base di apposito piano predisposto dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, in conformità alle disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La distribuzione verrà regolata dalle predette Sezioni di intesa con le Unioni provinciali dei commercianti e con le altre Organizzazioni interessate.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(4117)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro gli infortuni alla « Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances », con sede in Parigi e rappresentanza generale a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1941-XIX, col quale è stata approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della « Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances » nella Società anonima « La Previdente »;

Ritenuto che la Rappresentanza generale italiana della « Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances » trovasi in liquidazione volontaria;

Decreta:

È revocata alla « Compagnie d'assurances générales accidents, vol, maritime, risques divers, réassurances », con sede in Parigi, e rappresentanza generale per l'Italia a Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro gli infortuni.

Roma, addì 14 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1941-XIX.

Revoca alla « Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions », con sede in Parigi e rappresentanza generale a Milano, dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro l'incendio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1941-XIX, col quale è stata approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della « Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions » nella Società anonima « La Previdente »;

Ritenuto che la Rappresentanza generale italiana della « Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions » trovasi in liquidazione volontaria;

Decreta:

È revocata alla « Compagnie d'assurances générales contre l'incendie et les explosions » con sede a Parigi, e rappresentanza generale per l'Italia a Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro l'incendio.

Roma, addì 14 ottobre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4109)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diffida per smarrimento di laurea

L'ing. dott. Valerio Valleri di Gioacchino, di anni 26, nato a Firenze, ha dichiarato di aver smarrito nella stazione ferroviaria di Napoli il giorno 4 marzo 1941-XIX, dalle ore 23 alle ore 24, il proprio diploma di laurea in ingegneria, conseguito presso la Regia università di Napoli nella sessione estiva dell'anno accademico 1939-40.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1259, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(4111)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta semestrale di rendita Consolidato 3 %

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 54

E' stato denunciato a questa Direzione generale lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale di scadenza al 1° aprile 1941, relativo alla rendita Cons. 3 %, n. 42836, di L. 3 annue, intestato all'Opera pia d'istruzione delle povere fanciulle, sotto l'invocazione della Divina Provvidenza in Roma, nonchè dei tagliandi delle ricevute semestrali di scadenza al 1° luglio 1941 e relative alle altre seguenti rendite:

Pr. redim. 3,50 % (1934), n. 55257, di L. 38,50 annue, intestata a Di Loreto Palmira fu Giovanni, domiciliata a Napoli;

Cons. 3,50 % (1906), n. 109301, di L. 3,50 annue, intestata a suore e figlie della Provvidenza di Catinari, in Roma;

Cons. 3,50 % (1906), n. 113006, di L. 3,50 annue, e n. 22795 di L. 24,50 annue, intestate all'Istituto pio delle figlie della Divina Provvidenza, in Roma;

Cons. 3,50 % (1906), n. 22794, di L. 17,50 annue, intestata alla Casa delle maestre della Divina Provvidenza, in Roma;

Cons. 3,50 % (1906), n. 18007, di L. 392 annue, intestata a suore e figlie della Divina Provvidenza, in Roma;

Cons. 3,50 % (1906), n. 22793, di L. 899,50 annue, intestata alla Opera pia d'istruzione delle povere fanciulle sotto l'invocazione della Divina Provvidenza, in Roma.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto a suo tampo, al pagamento di dette semestralità.

Roma, addì 3 ottobre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 131

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 852682, di L. 66, rilasciata il 10 febbraio 1940 dalla Esattoria di Piana dei Greci, per versamento della 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fusco Vito fu Saverio, secondo l'art. 34 del ruolo fabbricati del comune di Piana dei Greci, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Fusco Vito fu Saverio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 132

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª, n. 640935, di L. 600, rilasciata il 21 febbraio 1940 dalla Esattoria di Acerenza, per il pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gilio Antonio Maria di Nicola, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Acerenza, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Malatesta Francesco di Pasquale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 133

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 912543, di L. 233,40, rilasciata il 6 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Altavilla Irpina, per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giglio Giuseppe fu Pellegrino, secondo l'art. 137 del ruolo terreni fabbricati del comune di Altavilla Irpina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Giglio Giuseppe fu Pellegrino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 134

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 762614, di L. 50, rilasciata il 25 febbraio 1939 dalla Esattoria comunale di Seprio, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3,50 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colombo Mario di Ernesto, secondo l'art. 46 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al suddetto Colombo Mario di Ernesto per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 135

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 506559, serie 3ª, di L. 251, n. 167521, 5ª serie, di L. 249, rilasciate rispettivamente il 16 luglio ed il 1° dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di

Caltagirone, per il versamento della 1ª, 3ª, 4ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giaquinta Giovanna fu Giovanni ved. Giaquinta Giovanni, proprietario 1/2 usufr., e Gaetano, Luigi, Giovanni, Francesca, Pasquale fu Giovanni, secondo l'articolo 243/254.240 del ruolo terreni-fabbricati di detto Comune, con delega a Scollo Giovanni di Pasquale per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 136

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª, n. 373869, di L. 300, rilasciata il 19 dicembre 1939 dalla Esattoria di Lizzano, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Macripò Fortunato di Antonio, secondo l'art. 91 del ruolo fabbricati del comune di Lizzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Macripò Fortunato di Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 137

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. I serie 2ª, n. 241817, dell'importo di L. 335, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria di Terni, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrauti Palmerina di Francesco, per l'art. 764 fabbricati del comune di Terni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Ferrauti Palmerina di Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Terni, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del rimborso a chi di diritto del deposito provvisorio n. 117 di L. 335 in data 21 maggio 1938.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 138

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza Prestito redimibile n. 630937, di L. 1336, serie 1ª, pel pagamento della 1ª e 2ª rata, n. 942987, serie 2ª, pel pagamento della 3ª rata, di L. 666, e n. 003326, serie 5ª, pel pagamento della 6ª rata, di L. 666; rilasciate rispettivamente, l'8 maggio 1937, il 30 giugno 1937, e il 28 dicembre 1937, dalla Esattoria comunale di Bondeno, per la quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Gulinati Oreste fu Giovanni ed altri, secondo l'art. 74 (Stortichino) del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Gulinati Oreste fu Giovanni per il rimborso dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2360)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1941-XIX - N. 207

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,07	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (pesèta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	76,175
Id. 3,50 % (1902)	73,15
Id. 3 % lordo	51,75
Id. 5 % (1935)	94,15
Redimibile 3,50 % (1934)	74,40
Id. 5 % (1936)	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,20
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,15
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,675
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,80
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo delle vermene di ginestra

Facendo seguito al telegramma P. 134 del 3 ottobre relativo alla fissazione del prezzo della filaccia greggia di ginestra, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 141 del 10 ottobre corrente, ha stabilito come appresso il prezzo delle vermene di ginestra per la campagna 1941-42.

I. — *Vermene raccolte e consegnate dal produttore.*

I prezzi saranno fissati nelle singole Provincie in accordo fra le Organizzazioni sindacali interessate entro i limiti determinati come appresso:

a) rametti con vermene di rigetto e di nuova piantagione di 1 anno e 2 anni da L. 24 a L. 30 il quintale;

b) rametti con vermene di 3 anni e più da L. 18 a L. 24 al quintale.

I prezzi suddetti s'intendono per prodotto legato in fasci, reso su strada rotabile.

II. — *Prodotto di ginestra venduto in piedi.*

Nel caso che di comune accordo fra produttori ed acquirenti sia convenuta la cessione del prodotto in piedi, il prezzo per ogni quintale di ginestra raccolto a cura e spese dell'acquirente verrà stabilito come appresso:

a) L. 6 per ogni quintale di prodotto proveniente da terreni ginestrati già sottoposti a taglio di svecchiamento;

b) L. 4 per ogni quintale di prodotto proveniente da terreni ginestrati che non abbiano ancora subito il taglio di ringiovanimento o l'abbiamo subito da oltre 2 anni.

(4135)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 26 dicembre 1940-XIX, che sottopone a liquidazione la Rappresentanza italiana della Compagnia di assicurazione «Le Secours» e nomina il liquidatore — pubblicato a pag. 304 della *Gazzetta Ufficiale* in data 23 gennaio 1941-XIX, n. 18 — alla seconda riga del dispositivo, in luogo di Milano, deve leggersi Torino.

(4112)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di San Lorenzo in Collina, in liquidazione, con sede in San Lorenzo in Collina, frazione del comune di Monte San Pietro (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti il verbale dell'adunanza in data 7 marzo 1941-XIX del Consiglio di amministrazione del Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna ed il verbale dell'assemblea generale straordinaria tenutasi il 24 agosto 1941-XIX dai soci della Cassa rurale ed artigiana di San Lorenzo in Collina - società cooperativa in nome collettivo avente sede in San Lorenzo in Collina, frazione del comune di Monte San Pietro (Bologna) - nel corso della quale fu deliberata la messa in liquidazione dell'Ente e la cessione delle attività e delle passività aziendali al Credito Romagnolo;

Considerato che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana;

Autorizza

la cessione al Credito Romagnolo, società anonima con sede in Bologna, delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di San Lorenzo in Collina (società cooperativa in nome collettivo con sede in San Lorenzo in Collina, frazione del comune di Monte San Pietro (Bologna), in liquidazione secondo le norme ordinarie) in conformità delle deliberazioni citate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(4082)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 50 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 23796/1175/2-7-6/1-3-1 del 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 50 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio o al Gruppo universitario fascista, e siano muniti di diploma di Regio liceo scientifico o di Regi istituti tecnici industriali o nautici o commerciali i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti indicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i combattenti dell'attuale guerra il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dalla Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, di cui al R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del presente decreto presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato; non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo di L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili), non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda d'ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione, comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal Segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque, avere il visto di ratifica della Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex-combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata alla accettazione della domanda medesima;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, gli ex combattenti dell'attuale guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, gli invalidi dell'attuale guerra devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di detto decreto o del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e dei caduti dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi dell'attuale guerra dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

9) I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito

per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato o ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti, presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 6°, membro;

un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;

un impiegato del ruolo civile tecnico, membro;

un professore di scuole medie di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportati nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, del testo approvato con R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1913, n. 777, e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Ove allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di promulgare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1° Composizione italiana (svolgimento di un tema di carattere generale narrativo o descrittivo);

2° Matematica (risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria in base al programma della prova orale);

3° Computisteria - Elementi di ragioneria pubblica e privata (svolgimento di un tema di ragioneria con applicazioni di computisteria);

4° Prova facoltativa di lingue estere.

Nota: La durata delle prove scritte obbligatorie è fissata nel massimo di 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi. La durata delle prove facoltative di lingue estere sarà stabilita dalla Commissione.

Prove orali:

1° Matematica.

2° Fisica ed elementi di chimica.

3° Tecnologia e nozioni speciali.

4° Cenni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.

5° Interpretazione di disegni di costruzioni metalliche, meccaniche ed elettriche. (Il candidato dovrà dar prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare i disegni che gli verranno presentati specialmente nei riguardi dei materiali).

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE PROVE ORALI

1) *Matematica*.

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazione di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misure degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli a centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili, Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

2) *Fisica ed elementi di chimica*.

Fisica:

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.

2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.

3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.

4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra piano inclinato. Pendolo.

5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.
6° Calore. Temperatura e sua misura. Termometri. Principali scale termometriche. Dilatazione dei corpi. Quantità di calore.

Idrostatica:

7° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

8° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

9° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
10° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi.

Elementi di chimica:

1° Leggi delle combinazioni. Soluzioni.
2° Pesi atomici e pesi molecolari. Valenza.
3° Simboli e formule. Equazioni.
4° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
5° Azoto e acqua ossigenata.
6° Cloro e acido cloridrico.
7° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
8° Ammoniaca.
9° Fosforo.
10° Carbonio e suoi composti ossigenati.
11° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

3) *Tecnologia e nozioni speciali.*

1° Principali materiali impiegati nella costruzione delle macchine. Loro caratteri. Cenni sommari sulla provenienza e sui processi per ricavare dai minerali i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.
Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattitura. Calafataggio. Utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica. Saldatura elettrica.
Tempere. Cementazione.
Leghe metalliche più usate.
2° Nozioni sulle principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli. Torni. Fresatrici. Pialle. Trapani. Alesatrici. Berenatrici. Limatrici. Rettificatrici, ecc.
Apparecchi di sollevamento.
3° Strumenti di misura per il controllo delle lavorazioni meccaniche.
4° Brevi cenni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore; dei motori a combustione interna e da scoppio, e delle macchine ad aria compressa.
5° Organi delle macchine. Bulloni e viti. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti e chiavette. Copiglie. Giunti fissi. Giunti mobili. Innesti a denti. Innesti a frizione. Innesti elettromeccanici. Giunti di cardano - Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine. Cuscinetti a sfere. Ruote dentate. Passo. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote dentate coniche.
Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasmissione.
6° Elementi sulle caldaie a vapore. Caldaie per impianti a terra e marine.
Elementi costitutivi delle caldaie marine. Vari tipi di caldaie marine. Mattoni e materiali refrattari impiegati nelle caldaie.

7° Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Forme. Sagome. Modelli. Anime. Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere. Ghisa, bronzo, ottone, alluminio, rame, stagno.
8° Nozioni sui principali materiali impiegati negli impianti elettrici. Materiali isolanti.
9° Corrente elettrica. Potenziale. Forza elettro-motrice. Circuito elettrico. Corrente continua e alternata. Conduttori e isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Condensatori. Pile ed accumulatori.
10° Magneti naturali ed artificiali.
11° Generalità sulle correnti alternate. Fase. Correnti polifasi. Campo magnetico rotante.
12° Generalità dei generatori a corrente continua. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.
Motori a corrente continua. Avviamento. Reostati. Generalità sugli alternatori. Generalità sui motori a corrente alternata. Motori sincroni e asincroni. Generalità sui trasformatori. Trasformatori. statici. Convertitrici e gruppi convertitori.
13° Lampade ad incandescenza. Telefoni. Telegrafi. Arco voltaico. Proiettori.
Conduttori elettrici nudi ed isolati. Cavi telefonici. Interruttori in aria e in olio. Isolatori. Materiale vario per le linee di trasporto dell'energia elettrica.
14° Istrumenti elettrici vari di misura. Apparecchi da quadro e apparecchi portatili. Apparecchi da laboratorio ed apparecchi industriali.
15° Vari tipi di capi metallici, di canapa, di juta, di pitta, ecc.
16° Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di paliscermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere.
Legnami per mobili. Legno compensato.
17° Pitture sottomarine a freddo e a caldo, anticorrosive ed antivegetative. Pitture a smalto, pitture ad olio, pitture antiruggini. Pitture incombustibili.

4) *Cenni sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Elementi di statistica e ordinamento corporativo dello Stato.*

Patrimonio dello Stato. Contratti. Anno finanziario e bilancio dello Stato. Entrate e spese dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari.
Concetto e importanza della statistica. Metodi statistici. Leggi statistiche. Statistica demografica e sue rivelazioni in Italia.
Carta del Lavoro. Corporazioni. Confederazioni. Consigli e uffici provinciali dell'economia corporativa. Magistratura del lavoro.

Prova facoltativa di lingue estere.

I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro:* RICCARDI

(4103)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.